



Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale:  
l'Europa investe  
nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale Agricoltura



## **SIC/ZPS IT4060010 Dune di Massenzatica**

**Quadro conoscitivo**

**Gennaio 2018**

## Sommario

1.	Componente fisica .....	3
1.1	Collocazione e confini .....	3
1.2	Clima .....	4
1.3	Geologia e geomorfologia .....	8
1.4	Substrato pedogenetico e suolo .....	8
1.5	Idrologia.....	10
2.	Componente biologica .....	11
2.1	Habitat e processi ecologici .....	11
2.2	Flora .....	12
2.3	Fauna .....	12
2.4	Uso del suolo.....	14
3.	Componente socio-economica .....	21
3.1	Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale ricade il sito .....	21
3.2	Inventario delle proprietà.....	24
3.3	Inquadramento generale e norme di riferimento.....	25
3.3.1	Inventario dei livelli di tutela del sito .....	25
3.3.2	Inventario degli strumenti di pianificazione .....	38
3.3.3	Inventario della normativa vigente .....	52
3.4	Popolazione.....	67
3.5	Economia e occupazione .....	67
3.6	Componenti archeologiche, architettoniche e culturali .....	82
3.7	Componenti paesaggistiche.....	84
4.	Stato di conservazione.....	87
4.1	Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie .....	87
4.1.1	Habitat e specie vegetali ad essi legate .....	87
4.1.2	Fauna .....	88
4.2	Individuazione degli indicatori e relativi parametri .....	89
4.3	Verifica del livello di protezione di habitat e specie.....	89
4.4	Valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie.....	89
5.	Bibliografia .....	91

## 1. Componente fisica

### 1.1 Collocazione e confini

Le Province interessate dal SIC/ZPS IT4060010 Dune di Massenzatica è quella di Ferrara situata nella porzione orientale della Regione Emilia-Romagna.

Dall'indagine catastale si evince che l'area del SIC-ZPS Dune Di Massenzatica ricade sul territorio comunale di Codigoro e di Mesola ed ha un'estensione di 51.9 ettari.

Il sito IT4060010 SIC-ZPS Dune Di Massenzatica è stato istituito con DGR 512/09.




Figura 1: Collocazione confini del sito in oggetto

## 1.2 Clima

Da un punto di vista generale, la regione Emilia-Romagna presenta un clima temperato freddo, con estati calde, inverni piuttosto rigidi ed un'elevata escursione termica estiva. Il clima locale ha variazioni anche significative a cause delle diverse condizioni fra montagne, costa e pianura ma gli aspetti tipici del clima che caratterizzano la Regione Emilia-Romagna sono quelli della Pianura Padana che, per la sua collocazione, delimitata a nord e a ovest dall'arco alpino e a est dal mare Adriatico, presenta una circolazione atmosferica che può essere considerata tipica per tutto il bacino.

La temperatura media presenta un minimo annuale in gennaio e un massimo in luglio. La temperatura massima su tutto il territorio considerato ha valori piuttosto uniformi e va dai 16°C ai 21°C. La temperatura minima ha un'escursione più ampia e va dai 4.5°C ai 13.5°C (Figura 2).




Figura 2: Mappa delle temperature medie annuali massime (in alto) e minime (in basso). I dati utilizzati per caratterizzare il clima attuale sono relativi a precipitazione e temperatura rilevate in 30 stazioni sinottiche situate nel nord dell'Italia per il periodo 1960-1999 ed i valori raffigurati in questa figura sono quelli medi nei 40 anni considerati (ARPA, 2001).

Per quanto riguarda la pluviometria media regionale questa è dell'ordine dei 950 mm/anno, anche se negli anni '90 è risultata sensibilmente inferiore (all'incirca 850 mm/anno).

Sempre da un punto di vista generale, le precipitazioni sono caratterizzate da massimi autunnali e da massimi secondari nel periodo estivo e possono assumere forma nevosa durante i mesi invernali. Le precipitazioni medie annue nelle regioni pianeggianti della Pianura Padana oscillano fra i 500 e i 1000 mm (Figura 3).



Di conseguenza, ad esempio, nell'area deltizia la temperatura scende al di sotto di 2°C in gennaio e supera i 23° C in luglio; le escursioni termiche medie sono generalmente inferiori ai 22° C. I valori medi di precipitazione annua (che, ad esempio, nell'entroterra delle provincie di Ferrara e Rovigo si attestano tra i 650 e 700 millimetri) risultano inferiori ai 600 millimetri annui mentre, in particolare, è relativamente meno frequente la neve. In vicinanza della costa massimi di piovosità autunnali e primaverili, tipici del resto della pianura, manifestano spesso la tendenza a concentrarsi nel periodo invernale, con scarsità di precipitazioni in primavera.

In tutta la Pianura Padana orientale l'umidità relativa risulta poi assai alta ed essa scende sotto al 60% solo nei mesi di luglio e agosto mentre è elevatissima nel periodo tra novembre e febbraio, ossia nei mesi in cui la notte è più lunga e si registra quindi, in condizioni anticicloniche, una più lunga permanenza d'aria fredda al suolo, con conseguente formazione di nebbie. Nell'area costiera la stratificazione termica risulta però frequentemente contrastata dal vento; d'altra parte l'umidità assoluta è maggiore. In definitiva si può ritenere che il numero annuale delle ore di nebbia sia più o meno uguale nell'entroterra e nella regione deltizia ma, mentre nell'entroterra esse risultano concentrate soprattutto nei mesi invernali, nell'area costiera esse sono "diluite" in un periodo più lungo e si presentano soprattutto a tarda notte e al mattino.

Tutti questi dati permettono quindi di constatare una particolare caratterizzazione atmosferico-climatica dell'area deltizia che, su tali basi, può essere considerata come una vera e propria subregione climatica rispetto alla Pianura Padana.

Quanto sopra schematizzato può essere completato con la considerazione che tali influenze generali sono in gran parte legate anche alla azione esercitata dai venti dominanti; l'area rappresenta infatti una importante zona di confluenza e di smistamento delle masse d'aria provenienti da varie direzioni (Atlantico, Mediterraneo, Europa settentrionale ed Europa centro-orientale) e con contrasti quindi ben distinti. Per altro, un ruolo primario nella caratterizzazione del clima locale è da attribuire anche alla circolazione locale a regime di brezza, anche se si manifesta a piccola scala, e limitatamente al periodo primavera-estate.

Da queste considerazioni di carattere generale si può delineare un quadro meteo-climatico stagionale di maggior valenza locale che evidenzia come:

- la caratteristica piovosità della stagione invernale è correlabile con la frequente presenza di aree depressionarie che si ricostituiscono sul versante adriatico, provenendo dal golfo Ligure;
- la maggiore piovosità in primavera rispetto all'inverno è dovuta, oltre che alle cause sopra citate, anche alla formazione di depressioni di sottovento che innescano correnti di bora e condizioni favorevoli ad attività temporalesca;
- la stagione estiva è caratterizzata da deboli gradienti barici, temperature elevate, correnti a regione di brezza e scarsa piovosità, legata essenzialmente ad attività temporalesca;
- la piovosità autunnale è da attribuire alle depressioni che si succedono in questa zona. Questa stagione è caratterizzata da precipitazioni la cui intensità viene mitigata dall'azione protettrice degli Appennini.

Nella zona specifica in esame (Alto ferrarese) si sono storicamente verificati due disastrosi eventi alluvionali.

Nella loro globalità questi due eventi di pioggia, che hanno caratterizzato rispettivamente i giorni del 9-13 maggio 1996 e la settimana dal 2 all'8 ottobre 2005, possono essere definiti certamente non comuni sia per durata (5 giorni per l'evento di maggio e 7 per l'evento di ottobre) che per altezza di pioggia totale (una media di 98 mm per l'evento del 1996 trascurando la stazione di Cipollette – e una media di 102 mm per l'evento del 2005).




Figura 4: Carta dei tipi climatici della Regione Emilia-Romagna in relazione ai siti.

Il sito in oggetto ricade all'interno del tipo climatico 10, come da carta dei tipo climatici della regione Emilia-Romagna.

### 1.3 Geologia e geomorfologia

Nel sito in oggetto la tessitura del terreno è quasi totalmente sabbia, con una piccolissima area argilla limosa con torba nella porzione nord orientale, come cartografato in Figura 5.




Figura 5: tessitura del suolo del sito in oggetto, fonte dati Regione Emilia-Romagna Banca dati Ambienti e tessiture.

### 1.4 Substrato pedogenetico e suolo

Secondo la carta pedologica della regione Emilia-Romagna i suoli del sito ricadono totalmente nella categoria 1Da " Suoli a pendenza tipica 0,05-0,01%; molto profondi; a tessitura grossolana; a moderata disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini ", come cartografato in Figura




Figura 6: carta pedologica del sito in oggetto, fonte dati Regione Emilia Romagna, Banca dati Ambienti e tessiture.

## 1.5 Idrologia

I siti di Pianura della Provincia di Ferrara sono all'interno di due diversi bacini idrografici principali, il Po ed il Reno, Figura 7. Ricadono all'interno del bacino del Reno i siti delle Valli di Argenta e del Bosco della Panfilia, Figura 7. Tuttavia bisogna evidenziare il caso particolare delle Valli di Comacchio, tipiche valli di acqua salmastra, in cui il Reno rappresenta l'unica fonte di approvvigionamento di acqua dolce.

Il sito delle Dune di Massenzatica ricade interamente nel bacino del fiume Po.




Figura 7: bacini idrografici principali e secondari, fonte dati Ispra.

## 2. Componente biologica

### 2.1 Habitat e processi ecologici

Tabella 1: Elenco degli habitat di interesse comunitario e degli habitat prioritari elencati dalla scheda del formulario standard.

Codice	Descrizione Habitat	Prioritario
2130	Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)	*
2230	Dune con prati dei Malcolmietalia	
4030	Lande secche (tutti i sottotipi)	

Con i dati rilevati durante la campagna d'indagine 2011 è stato possibile aggiornare la carta degli habitat del sito. L'aggiornamento non ha identificato sostanziali modifiche nell'elenco degli habitat presenti.

Tabella 2: Habitat censiti nel 2011

Habitat	Codice	Nome	Priorità
Comunitario	2130	<i>Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)</i>	SI
Comunitario	2230	Prati dunali di Malcolmietalia	-
Comunitario	4030	Lande secche (tutti i sottotipi)	-

La carta degli habitat Natura 2000, approvata con Determinazione n° 13910 del 31/10/2013 della Regione Emilia-Romagna, per il sito in oggetto è riportata nella figura sottostante.




Figura 8: carta degli habitat del sito in oggetto, aggiornamento 2013.

## 2.2 Flora

Specie protette dalla Direttiva Habitat ed altre specie a diverso livello di protezione: Nessuna

Tabella 3: Specie non inserite nell'allegato II delle Direttiva Habitat

Specie	Popolazione	Motivazione
<i>Crypsis schoenoides</i>	P	D
<i>Gratiola officinalis</i> L.	P	D
<i>Leucojum aestivum</i>	P	D
<i>Trapa natans</i>	P	C

Dai dati rilevati durante la campagna d'indagine 2011 non risultano specie di flora di interesse comunitario

## 2.3 Fauna

### Chiroterofauna

Il presente quadro conoscitivo è il risultato della campagna di rilevamento 2011.

Tabella 4: chiroterri rilevati nel censimento 2011, specie di interesse regionale non elencati in Direttiva habitat allegato II.

Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
<i>Eptesicus serotinus</i>	/	C	B
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	/	C	B

### Avifauna

Tabella 5: Uccelli elencati nella scheda del formulario standard compresi nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A072	<i>Pernis apivorus</i>	C	B	C	C
A338	<i>Lanius collurio</i>	C	B	C	B
A339	<i>Lanius minor</i>	C	B	C	C

Tabella 6: Uccelli non elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A210	<i>Streptopelia turtur</i>	C	B	C	C
A212	<i>Cuculus canorus</i>	C	B	C	C
A230	<i>Merops apiaster</i>	C	B	C	C
A232	<i>Upupa epops</i>	C	B	C	C
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>	C	B	C	C
A300	<i>Hippolais polyglotta</i>	C	B	C	C
A309	<i>Sylvia communis</i>	C	B	C	C
A319	<i>Muscicapa striata</i>	C	B	C	C
A337	<i>Oriolus oriolus</i>	C	B	C	C

Con i dati rilevati durante la campagna d'indagine 2011 è stato possibile aggiornare la carta degli habitat del sito, e riportata in Tabella 7.

Tabella 7: Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE secondo il censimento 2011.

Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
<i>Pernis apivorus</i>	NO	4	B
<i>Milvus migrans</i>	NO	D	
<i>Circus cyaneus</i>	NO	D	
<i>Lanius collurio</i>	NO	4	B
<i>Lanius minor</i>	NO	D	C

### Erpetofauna

Il formulario standard del sito non segnala specie di erpetofauna presenti nel sito, tuttavia è storicamente presente un nucleo di *Testudo hermanni*, per il quale si rende necessario l'aggiornamento del formulario standard del sito. Si tratta infatti di specie dell'allegato II direttiva habitat.

### Invertebrati

Tabella 8: Invertebrati elencati nella scheda del formulario standard compresi nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1060	<i>Lycaena dispar</i>	C	B	C	B

Durante il censimento 2011 non sono stati rilevati altri invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva habitat.

## 2.4 Uso del suolo

Il territorio della Provincia di Ferrara, totalmente pianeggiante, è complessivamente vocato e dedicato all'agricoltura, le superfici agricole utilizzate corrispondono infatti al 82%, le superfici artificiali il 7%), i territori boscati l'1%, mentre le zone umide ed i corpi idrici ammontano ben al 10%, Tabella 9 e Figura 9.

Livello 1		ha	%
1	Superfici artificiali	19.543	7
2	Superfici agricole utilizzate	214.726	82
3	Territori boscati e ambienti seminaturali	3.001	1
4	Zone umide	15.637	6
5	Corpi idrici	9.708	4
		262.615	100

Tabella 9: uso del suolo 2008 primo livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Uso suolo 2008 I° Livello

Provincia di Ferrara




Figura 9: distribuzione percentuale dell'uso del suolo, analisi al primo livello.

Analizzando l'area al massimo dettaglio disponibile, 4° livello dell'uso del suolo, Tabella 10 e Figura 10, è inoltre evidente che le superfici agricole corrispondono al 72% a Seminativi semplici irrigui, seguono le risaie 2% ed i frutteti 6%. Preme evidenziare che la situazione delle province circostanti non è particolarmente differente, il che è importante nell'ottica gestionale dei siti quali componenti di una rete.

Tabella 10: provincia di Ferrara, uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

SIGLA	CODICE	ETICHETTA	ETTARI	%
Ec	1111	Tessuto residenziale compatto e denso	493	0,19
Er	1112	Tessuto residenziale rado	6.955	2,65
Ed	1120	Tessuto residenziale discontinuo	3.808	1,45
Ia	1211	Insedimenti produttivi	3.561	1,36
Ic	1212	Insedimenti commerciali	123	0,05
Is	1213	Insedimenti di servizi	251	0,1
Io	1214	Insedimenti ospedalieri	44	0,02
It	1215	Impianti tecnologici	63	0,02
Rs	1221	Reti stradali	705	0,27
Rf	1222	Reti ferroviarie	96	0,04
Re	1225	Reti per la distribuzione e produzione dell'energia	55	0,02
Ri	1226	Reti per la distribuzione idrica	75	0,03
Nc	1231	Aree portuali commerciali	2	0,00
Nd	1232	Aree portuali da diporto	22	0,01
Np	1233	Aree portuali per la pesca	34	0,01
Fs	1242	Aeroporti per volo sportivo e eliporti	102	0,04
Qa	1311	Aree estrattive attive	148	0,06
Qi	1312	Aree estrattive inattive	12	0,005
Qq	1321	Discariche e depositi di cave, miniere e industrie	12	0,005
Qu	1322	Discariche di rifiuti solidi urbani	120	0,05
Qr	1323	Depositi di rottami	19	0,01
Qc	1331	Cantieri e scavi	481	0,18
Qs	1332	Suoli rimaneggiati e artefatti	163	0,06
Vp	1411	Parchi e ville	826	0,31
Vx	1412	Aree incolte urbane	373	0,14
Vt	1421	Campeggi e strutture turistico-ricettive	135	0,05
Vs	1422	Aree sportive	324	0,12
Vd	1423	Parchi di divertimento	12	0,005
Vq	1424	Campi da golf	110	0,04
Vi	1425	Ippodromi	113	0,04
Va	1426	Autodromi	81	0,03
Vb	1428	Stabilimenti balneari	153	0,06
Vm	1430	Cimiteri	73	0,03
Se	2121	Seminativi semplici irrigui	188.616	71,82
Sv	2122	Vivai	194	0,07
So	2123	Colture orticole	948	0,36

Sr	2130	Risaie	6.112	2,33
Cv	2210	Vigneti	372	0,14
Cf	2220	Frutteti	15.799	6,02
Cp	2241	Pioppeti colturali	1.557	0,59
Cl	2242	Altre colture da legno	221	0,08
Pp	2310	Prati stabili	342	0,13
Zt	2410	Colture temporanee associate a colture permanenti	52	0,02
Zo	2420	Sistemi colturali e particellari complessi	498	0,19
Ze	2430	Aree con colture agricole e spazi naturali importanti	16	0,01
Bs	3113	oschi a prevalenza di salici e pioppi	484	0,18
Bp	3114	Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini	1.294	0,49
Ba	3120	Boschi di conifere	234	0,09
Bm	3130	Boschi misti di conifere e latifoglie	97	0,04
Tn	3231	Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione	309	0,12
Ta	3232	Rimboschimenti recenti	530	0,2
Ds	3310	Spiagge, dune e sabbie	54	0,02
Ui	4110	Zone umide interne	2.691	1,02
Up	4211	Zone umide salmastre	942	0,36
Uv	4212	Valli salmastre	11.203	4,27
Ua	4213	Acquacolture in zone umide salmastre	288	0,11
Us	4220	Saline	513	0,2
Af	5111	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa	2.512	0,96
Av	5112	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante	266	0,1
Ar	5113	Argini	1.542	0,59
Ac	5114	Canali e idrovie	4.765	1,81
An	5121	Bacini naturali	133	0,05
Ax	5123	Bacini artificiali	428	0,16
Aa	5124	Acquacolture in ambiente continentale	62	0,02
Totale			262.615	100




Figura 10: distribuzione percentuale uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Tavola: uso del suolo




Figura 11: tavola dell'uso del suolo della Provincia di Ferrara, per ragioni di spazio la legenda è riportata in Tabella 11. Fonte dati Regione Emilia-Romagna uso del suolo 2008. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

**Legenda Uso suolo**

1111	Ec Tessuto residenziale compatto e	denso
1112	Er Tessuto residenziale rado	
1120	Ed Tessuto residenziale discontinuo	
1211	Ia Insedimenti produttivi	
1212	Ic Insedimenti commerciali	
1213	Is Insedimenti di servizi	
1214	Io Insedimenti ospedalieri	
1215	It Impianti tecnologici	
1221	Rs Reti stradali	
1222	Rf Reti ferroviarie	
1223	Rm Impianti di smistamento merci	
1224	Rt Impianti delle telecomunicazioni	
1225	Re Reti per la distribuzione e	produzione dell'energia
1226	Ri Reti per la distribuzione idrica	
1231	Nc Aree portuali commerciali	
1232	Nd Aree portuali da diporto	
1233	Np Aree portuali per la pesca	
1241	Fc Aeroporti commerciali	
1242	Fs Aeroporti per volo sportivo e	eliporti
1243	Fm Aeroporti militari	
1311	Qa Aree estrattive attive	
1312	Qi Aree estrattive inattive	
1321	Qq Discariche e depositi di cave,	miniere e industrie
1322	Qu Discariche di rifiuti solidi urbani	
1323	Qr Depositi di rottami	
1331	Qc Cantieri e scavi	
1332	Qs Suoli rimaneggiati e artefatti	
1411	Vp Parchi e ville	
1412	Vx Aree incolte urbane	
1421	Vt Campeggi e strutture turistico-ricettive	
1422	Vs Aree sportive	
1423	Vd Parchi di divertimento	
1424	Vq Campi da golf	
1425	Vi Ippodromi	
1426	Va Autodromi	
1427	Vr Aree archeologiche	
1428	Vb Stabilimenti balneari	
1430	Vm Cimiteri	
2110	Sn Seminativi non irrigui	
2121	Se Seminativi semplici irrigui	

- 2122 Sv Vivai
- 2123 So Colture orticole
- 2130 Sr Risaie
- 2210 Cv Vigneti
- 2220 Cf Frutteti 2230 Co Oliveti
- 2241 Cp Pioppeti colturali
- 2242 Cl Altre colture da legno
- 2310 Pp Prati stabili
- 2410 Zt Colture temporanee associate a colture permanenti
- 2420 Zo Sistemi colturali e particellari complessi
- 2430 Ze Aree con colture agricole e spazi naturali importanti
- 3111 Bf Boschi a prevalenza di faggi
- 3112 Bq Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni
- 3113 Bs Boschi a prevalenza di salici e pioppi
- 3114 Bp Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini
- 3115 Bc Castagneti da frutto
- 3120 Ba Boschi di conifere
- 3130 Bm Boschi misti di conifere e latifoglie
- 3210 Tp Praterie e brughiere di alta quota
- 3220 Tc Cespuglieti e arbusteti
- 3231 Tn Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione
- 3232 Ta Rimboschimenti recenti
- 3310 Ds Spiagge, dune e sabbie
- 3320 Dr Rocce nude, falesie e affioramenti
- 3331 Dc Aree calanchive
- 3332 Dx Aree con vegetazione rada di altro tipo
- 3340 Di Aree percorse da incendi
- 4110 Ui Zone umide interne
- 4120 Ut Torbiere
- 4211 Up Zone umide salmastre
- 4212 Uv Valli salmastre
- 4213 Ua Acquaculture in zone umide salmastre
- 4220 Us Saline
- 5111 Af Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa
- 5112 Av Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante
- 5113 Ar Argini
- 5114 Ac Canali e idrovie
- 5121 An Bacini naturali
- 5122 Ap Bacini produttivi
- 5123 Ax Bacini artificiali
- 5124 Aa Acquaculture in ambiente continentale
- 5211 Ma Acquaculture in mare

Il sito in oggetto invece si discosta notevolmente dal panorama medio della Provincia di Ferrara, è infatti ricoperto per quasi metà della superficie da habitat natura 2000, da alcuni insediamenti e per la rimanente superficie da comunità vegetazionali naturali.

### 3. Componente socio-economica

La descrizione socio-economica ha lo scopo di stabilire, attraverso strumenti di raccolta e organizzazione delle informazioni, i fattori antropici di pressione sul sito.

Per l'analisi sono stati elaborati i dati di provenienza dalla Regione Emilia-Romagna e dall'ISTAT, dalla Provincia di Bologna e Ferrara e dalla CCIAA in modo tale da rendere di immediata lettura la situazione economica della provincia e dei comuni considerati. In particolare, gli indicatori utilizzati sono: demografia, agricoltura, ruralità, caccia, industria e commercio, mobilità, trasporti e turismo.

#### 3.1 Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale ricade il sito

Di seguito vengono elencati tutti i soggetti sia amministrativi sia gestionali operanti sul territorio in esame e le relative competenze. Si parte dal contesto locale e allargando il raggio d'indagine, verranno identificati tutti i soggetti, specificando per ognuno di essi le relative competenze.

##### ARPA Emilia-Romagna

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) è operativa da maggio 1996 in seguito a legge istitutiva (L.R. n° 44 del 1995, e successive modifiche). L'agenzia opera secondo un Accordo di Programma definito tra la Regione Emilia-Romagna, le Province dell'intera Regione, le Aziende Sanitarie Locali e ARPA. Le attività istituzionali obbligatorie di competenza ARPA sull'intero territorio regionale sono le seguenti:

- A) Attività di controllo e vigilanza (funzioni di vigilanza e controllo finalizzate alla verifica dell'osservanza degli obblighi imposti da norme di legge o da atti prescrittivi dell'Autorità, oppure all'accertamento dei presupposti di fatto necessari per l'adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi);
- B) Supporto alle funzioni di amministrazione attiva (ARPA è istituzionalmente tenuta a garantire agli Enti titolari di tali funzioni il proprio supporto tecnico che viene richiesto nella fase istruttoria del procedimento amministrativo; es. supporto tecnico alla fase di predisposizione e di valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, messa a disposizione dei dati e delle informazioni necessarie al rilascio di provvedimenti amministrativi);
- C) Gestione delle emergenze ambientali (presso ciascun ambito provinciale ARPA deve assicurare un Servizio di pronta disponibilità in grado di garantire, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno gli interventi che si rendono necessari a causa di eventi impreveduti che possono arrecare un danno ambientale o sanitario);
- D) Attività laboratoristica per la prevenzione collettiva e la tutela ambientale (garantire alla Regione, agli Enti locali ed alle AUSL le attività analitiche e ogni altra prestazione laboratoristica in materia di prevenzione collettiva e di controllo ambientale);
- E) Supporto alla elaborazione e realizzazione dei Piani per la Salute;
- F) Attività di informazione ambientale;
- G) Gestione delle reti di monitoraggio ambientale (su qualità delle acque superficiali, idrologia delle acque superficiali; qualità delle acque sotterranee, acque marine costiere, evoluzione del litorale marino, ecc.);
- H) Realizzazione e gestione del sistema informativo ambientale;
- I) Gestione ed integrazione delle reti osservative idro-meteopluviometriche;
- J) Gestione dei servizi meteo-climatici e radarmeteorologici;
- K) Attività di supporto per le azioni di risarcimento del danno ambientale) Supporto alle procedure concernenti la Valutazione dell'impatto ambientale (espressione pareri tecnici).

##### Provincia di Ferrara

Le Province sono enti locale intermedio tra Comune e Regione, rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi, ne promuovono e coordinano lo sviluppo ed esplicano la propria autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali dello Stato e dalla Regione Emilia Romagna e dagli Statuti.

Vengono di seguito elencate le competenze della Provincia in relazione ad ogni aree di interesse.

Relativamente all'ambiente naturale:

- Protezione flora, funghi ipogei ed epigei;
- Centri di recupero fauna selvatica
- Controllo dell'attività venatoria
- Piani di limitazione della fauna selvatica e prevenzione danni
- Controllo dell'esercizio della pesca nelle acque interne
- Tutela della fauna ittica
- Interventi ambientali

Relativamente alle risorse idriche:

- Attività di pianificazione (L.R. 3/99)
- Rilascio delle autorizzazioni agli scarichi;
- Approvazione dei progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane;
- Formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui sopra;
- Monitoraggio, tramite ARPA, delle caratteristiche qualitative e quantitative dei bacini acquiferi.

Relativamente alle tematiche sulla qualità dell'aria:

- rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- controllo sulle emissioni derivanti dalle attività produttive;
- redazione dei piani di risanamento;
- redazione e tenuta di un inventario provinciale delle emissioni atmosferiche;
- monitoraggio di emissioni da impianti industriali;
- rilevamento della qualità dell'aria, tramite la Rete di Monitoraggio;
- applicazione del regolamento europeo sulle emissioni in atmosfera degli inceneritori di rifiuti urbani e speciali

Relativamente alle tematiche sull'elettromagnetismo:

- Istituire un catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15000 Volt;
- Approvare di eventuali piani di risanamento proposti dal gestore, una volta acquisito il parere di Comune, ARPA e AUSL. L'approvazione contiene l'autorizzazione come previsto dall'articolo 3 della L.R. 10 del 1993;
- Rilasciare l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio;
- Attività di vigilanza e controllo per gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
- In relazione agli apparati per l'emittenza radiotelevisiva, la Provincia ha l'obbligo di istituire un Piano provinciale di localizzazione, da realizzarsi in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora e televisiva.

Relativamente alla tematica territorio ed uso del suolo:

- Partecipazione all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo;
- Coordinamento e raccordo tra programmazione nazionale e regionale;
- Valutazione della compatibilità ambientale degli strumenti urbanistici comunali;
- Funzioni pianificatorie (Redazione PTCP, piano territoriale di coordinamento provinciale, e piani infraregionali di settore);
- Attuazione dei piani di Protezione Civile e di formulazione dei piani di emergenza;

- Funzioni di Polizia mineraria.

Relativamente alla tematica rifiuti:

Competenze attribuite dalla normativa nazionale:

- Controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti
- Controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio di rifiuti e accertamento delle violazioni
- Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali

Competenze attribuite dalla normativa regionale:

- Approvazione della realizzazione di nuovi impianti destinati all'attività di trattamento, recupero smaltimento di rifiuti
- Autorizzazione all'esercizio di attività di trattamento, recupero smaltimento di rifiuti

### 3.2 Inventario delle proprietà

Relativamente alla proprietà sono risultate disponibili le particelle catastali di circa l'83% del sito, in questa porzione la proprietà è al 79% pubblica, ed al 21% privata, Tabella 12. La porzione pubblica è di proprietà della Provincia di Ferrara.

Tabella 12: proprietà da indagine catastale coprente 43 ha sui 59.1 totali del sito.

Proprietà	%	ha
Pubblico	79	33,9
Privato	21	9,3
	100,00	43

La carta delle proprietà, con le informazioni disponibili è visibile in Figura 12.




Figura 12: carta delle proprietà, pubblica e privata, nel sito in oggetto.

### 3.3 Inquadramento generale e norme di riferimento

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell'azione amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Per ogni atto individuato vengono esaminati i contenuti, gli strumenti di attuazione previsti e le misure in capo ad ogni soggetto operante sul territorio, catalogati in tabella.

#### 3.3.1 Inventario dei livelli di tutela del sito

Per quanto riguarda il regime di tutela dei siti della Rete Natura 2000, la normativa europea e nazionale di recepimento stabilisce di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

Considerato che le misure discendono dall'analisi del presente quadro conoscitivo, in questo paragrafo si forniscono gli elementi nazionali e regionali che l'Ente gestore deve seguire per determinare tali misure.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
<b>ATTI NAZIONALI</b>				
Legge 6 dicembre 1991, n. 394	Legge Quadro Sulle Aree Protette	Stato, Regioni, Enti Locali	<p>TITOLO II - Aree naturali protette nazionali</p> <p>Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali</p> <p>1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</p> <p>2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</p> <p>3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.</p> <p>4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.</p> <p>5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.</p> <p>7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.</p> <p>.....</p> <p>Art. 12 - Piano per il parco</p>	

			<p>1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:</p> <p>a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</p> <p>b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano</p> <p>c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;</p> <p>d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche; e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.</p> <p>2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.</p> <p>4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.</p> <p>5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.</p> <p>6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.</p> <p>7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.</p> <p>8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.</p> <p>.....</p> <p>Art. 13 - Nulla osta</p> <p>1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.</p>	
--	--	--	--

		<p>2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.</p> <p>3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.</p> <p>4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.</p> <p>TITOLO III - Aree naturali protette regionali</p> <p>Art. 22 - Norme quadro</p> <p>1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:</p> <p>a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio</p> <p>b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il</p> <p>parco di cui all'articolo 25 c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;</p> <p>d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;</p> <p>e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.</p> <p>2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco. 3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici,</p>	
--	--	--	--

			<p>Art. 26 - Coordinamento degli interventi</p> <p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.</p> <p>Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza</p> <p>1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.</p> <p>2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p> <p>Art. 28 - Leggi regionali</p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.</p> <p>TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta</p> <p>1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area natura le protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.</p> <p>2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.</p> <p>3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta</p>		
L. febbraio 1992,	11 n.	Norme per la protezione della fauna	Regioni. Provincie	Art.1 5. Le regioni e le provincie autonome.....provvedono a istituire lungo le rotte di	Entro quattro mesi

<p>157 (Suppl. ord. GU serie gen. N. 46 del 25 febbraio 1992) integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221</p>	<p>selvatica e omeoterma per il prelievo venatorio</p>	<p>migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotipi.....In caso di inerzia delle regioni e delle provincie autonome per un anno e delle provincie autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Ambiente.</p> <p>6. Le regioni e le provincie autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'Agricoltura e al ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.</p> <p>Art. 9 (funzioni amministrative)</p> <p>Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art.10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle provincie spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167), che esercitano nel rispetto della presente legge.</p> <p>Art. 10 (Piani faunistico-venatori)</p> <p>.....</p> <p>7. Ai fini della pianificazione generale del territorio le provincie predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le provincie predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero.....</p> <p>10. Le regioni attuano la pianificazione faunistica venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle provincie dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.</p> <p>.....</p> <p>Art.19 (controllo della fauna selvatica)</p> <p>Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni legate alla consistenza faunistica o per sopravvenute e particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p>	<p>dall'entrata in vigore della Legge.</p>
--	--	--	--

		<p>Art. 19bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE)</p> <p>Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.</p> <p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".</p>	Ogni anno
--	--	---	-----------

<p>DPR n. 357 - 8.9.97 (GU n. 219 - 23.10.97)</p>	<p>"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p>	<p>Regioni</p>	<p>Articolo 3 (Zone speciali di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano <i>i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».</i></p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, <i>designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata</i> i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</p>	
<p>Ministero Ambiente D.M. 20.1.99  (G.U. n. 32 - 9.2.99) DPR n. 120 - 12.3.03 (GU n. 124 30.5.03) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</p>	<p>Modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (All. A e B DPR 357/97) "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U.</p>		<p>3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, <i>anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.</i></p> <p>Articolo 4 (Misure di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano <i>assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria</i> opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, <i>sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,</i> adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o</p>	<p>entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti. entro sei</p>

		<p>contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.</p> <p><i>2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.</i></p> <p><b>Articolo 5 (Valutazione di incidenza)</b></p> <p>1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p> <p>2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.</p> <p><b>Articolo 8 (Tutela delle specie faunistiche)</b></p> <p>1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:</p> <p>a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;</p> <p>perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;</p>	
<p>D.M. 19 giugno 2009 n. 157 del 9.7.09)</p>		<p>c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;</p> <p>d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.</p> <p>2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo</p>	<p>mesi dalla loro designazione</p>

		<p>delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato <i>D</i>, lettera <i>a</i>), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.</p> <p>5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente <i>e della tutela del territorio</i> promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.</p> <p><b>Articolo 9 (Tutela delle specie vegetali)</b></p> <p>1. Per le specie vegetali di cui all'allegato <i>D</i>, lettera <i>b</i>), al presente regolamento è fatto divieto di:</p> <p><i>a</i>) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;</p> <p><i>b</i>) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. I divieti di cui al comma 1, lettera <i>a</i>) e <i>b</i>), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.</p> <p>Articolo 10 (Prelievi)</p> <p>1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato <i>E</i>, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>.....</p> <p>3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato <i>E</i>, e in particolare:</p> <p><i>a</i>) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato <i>F</i>, lettera <i>a</i>);</p> <p><i>b</i>) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato <i>F</i>, lettera <i>b</i>).</p>	
--	--	--	--

			<p>Articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>Articolo 13 (Informazione)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.</p> <p>2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.</p>	
<p>Ministero Ambiente DM 3.9.02 (GU n. 224 del 24.9.02)</p>	<p>"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"</p>			

Ministero Ambiente DM 17.10.07 (GU n. 254 del 6.11.07)	"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS"	Regioni	Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS)) 1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali Piani di gestione previsti sono adottati ovvero adeguati dalle regioni o dalle provincie autonome con proprio atto	entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
--	--	---------	---	--

ATTI REGIONALI				
Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) (BUR n. 48 del 15.4.04)	"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997	Province	Art. 3 (Misure di conservazione) 1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).  Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.	
Deliberazione G.R. n. 1191 del 30.07.07	"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04"	Tutti gli Enti pubblici	1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituita da quattro allegati (A, B, C e D), rispettivamente contenenti:  - "Indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000";  - "Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi";  - "Indirizzi procedurali per l'individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'aggiornamento della banca dati ed il recepimento della Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore";  - "Indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate;	

			<p>2. di stabilire che, con l'approvazione della presente Direttiva, ha termine la fase transitoria di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n.7/04 e, pertanto, in particolare, la valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi dovrà essere effettuata da tutte le autorità competenti e previste al Capo III (rif. "soggetto competente all'approvazione del piano"), della Legge regionale sopraccitata e dalla presente Direttiva.</p> <p>Gli Enti pubblici sono tenuti ad inserire i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel loro territorio nei loro strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale ed economica, compresi i relativi piani di settore, nonché a recepire la relativa disciplina.</p> <p>Qualora la procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento, compresa la fase di prevalutazione, costituisca una fase endoprocedimentale di un procedimento autorizzativo, la stessa viene ad assumere i tempi del procedimento autorizzativo stesso.</p> <p>Qualora, invece, la procedura di valutazione d'incidenza non sia ricompresa all'interno di un procedimento autorizzativo, l'autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d'incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.</p>	
Deliberazione G.R. n. 667 del 18 maggio 2009	"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"	Tutti Enti gli pubblici	Disciplinare tecnico concernente la corretta esecuzione degli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa. Come previsto dalla Del G.R. n. 1991/2007 (vedi cap. 5 dell'Allegato B), tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.	
Deliberazione G.R. n. 1224 del 28.07.08 (BUR n. 138 del 7.8.08)	"Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" Recepimento dm n.184/07 'criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (zsc) e a zone di protezione speciale (Zps). misure di conservazione gestione Zps, ai sensi dirett. 79/409/CEE,	Enti preposti	<p>...approva le "<i>Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS dell'Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva n. 79/409/CEE, del DPR N. 357/97 e ss.mm e del DM del 17.10.07</i>"</p> <p>...approva le "<i>Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS dell'Emilia-Romagna</i>"</p> <p>... stabilisce che le <i>Misure generali di conservazione sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure generali di conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a</i></p>	Entro il 31 dicembre 2009.

	92/43/CEE e dpr 357/97 e ss.mm. e dm del 17/10/07.		<p><i>garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presente Misure di conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna.</i></p> <p><i>... prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine fissato dalla DGR n. 1191/07 per gli Enti preposti alla gestione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) per l'adozione delle Misure specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 di propria pertinenza, fatte salve eventuali ulteriori proroghe concesse dalla Regione dietro richieste adeguatamente motivate</i></p>	
--	--	--	---	--

### 3.3.2 Inventario degli strumenti di pianificazione

Il **Piano Territoriale Paesistico Regionale** (P.T.P.R.) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e, in funzione degli obiettivi per la conservazione dei paesaggi, detta le regole della programmazione regionale. Il Piano influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri) il Piano paesistico Regionale individua 23 Unità di paesaggio. Tali unità rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. A livello locale, presso il territorio della provincia di Ferrara si individua il territorio della "costa a nord" (unità n. 1) e il territorio della "bonifica ferrarese" (unità n. 3). Nel primo caso gli elementi fisici caratterizzanti sono costituiti dal sistema di cordoni dunosi litoranei, dagli avvallamenti e depressioni con lagune e stagni costieri di acqua salmastre, dalle foci, dall'arenile e dalla zona intertidale. Nel caso della "bonifica del ferrarese" gli elementi fisici caratterizzanti sono contraddistinti dai depositi alluvionali, dalle zone di ex palude, dall'andamento topografico pressoché uniforme, dal difficile scolo delle acque e dai dossi di pianura. (Fonte: *Il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR della Regione Emilia Romagna*) (<http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/>).

A livello locale, il **PTCP della Provincia di Ferrara**, in vigore dal marzo 1997 è costituito da due parti integrate: le linee di programmazione economica e territoriale e di indirizzo alla pianificazione di settore e le specifiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

A livello paesistico il PTCP della Provincia di Ferrara propone la sperimentazione di un modello di gestione ambientale integrata che si pone come snodo essenziale per la definizione dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico-sociale della popolazione. Il modello implementa la programmazione ambientale pervenendo alla definizione di un quadro di riferimento unitario che stabilisce l'equilibrio ambientale ottimale per ambiti territoriali definiti. Il sistema paesaggistico provinciale si basa sulla ricchissima dotazione di aree naturali protette e biotopi di rilevante interesse che comprendono il Parco del Delta del Po, lungo il corso del Reno la Riserva del Bosco della Panfilia, parte delle Valli di Comacchio, le Anse vallive di Ostellato, la Riserva naturale delle Dune di Massenzatica, la Valle Bertuzzi, il Gran Bosco della Mesola, ecc. Da tali aree emerge la potenzialità del sistema, costituito da nodi di sviluppo per il cosiddetto turismo verde. Il P.T.C.P. della Provincia di Ferrara prosegue inoltre il processo (già avviato dal P.T.P.R.) di identificazione sul territorio dei sistemi di beni ambientali e culturali, puntualmente individuati nelle schede delle unità di paesaggio, valutandoli rispetto alla loro importanza nel mantenimento delle condizioni per uno sviluppo economico e sociale non distruttivo del territorio (PTCP 1997).

Il PTCP della Provincia di Ferrara distingue 10 unità di paesaggio che considerano, oltre all'ambito naturale, l'ambito morfologico-documentale e i beni diffusi.

In dettaglio, il sito Natura 2000 oggetto del presente piano è compreso nell'unità di paesaggio n. 9 definita "**delle dune**".

Questa Unità di Paesaggio si colloca nell'estremo settore ad est della provincia di Ferrara, comprendendo la fascia litoranea, e interessa i comuni di Mesola, Goro, Codigoro, Lagosanto e Comacchio. Si presenta estremamente composita determinata da una maglia costituita dai cordoni dunosi (antiche linee di costa) in senso nord-sud, alvei e paleoalvei in senso est-ovest (dosso del Volano, e dell'antico Po di Ferrara).

Dal punto di vista geomorfologico questa unità di paesaggio è molto differente dalle altre. Infatti, mentre gli altri territori sono originati delle dinamiche fluviali (rotte, colmate, variazioni di percorso, poi in seguito bonifiche) il territorio in esame deriva dall'evolversi delle linee di costa.

Secondo il PTCP, i principali elementi da tutelare sono: a) Strade storiche:

- tracciato della S.S. Romea

b) Strade panoramiche:

- si rimanda al progetto delle stazioni del Parco del delta del Po. c) Dossi:
- cordoni dunosi che seguono le vecchie linee di costa: tratto Pontemaodino-Pontelangorino- Italba-Massenzatica;
- dosso di Monticelli;
- dosso Carbonara (Mesola, Bosco Mesola, Gigliola); • alveo del Volano.

d) Rete idrografica principale e zone umide:

- Volano; canal Bianco;
- canale Bentivoglio;
- canale della Falce;
- canale Galvano;
- valle Bertuzzi;
- valle Nuova.;

e) Zone agricole pianificate:

- si tratta di zone di bonifica "recentemente" appoderate dall'Ente Delta Padano.

g - h) Parchi e siti di valore ambientale.

Con riferimento al PTCP le norme di interesse per il sito sono analizzate di seguito:

<b>PTCP Provincia di Ferrara approvato con del. G.R. n. 20 del 20.01.1997:</b>	
<b>Articolo</b>	<b>Testo</b>
<b>10 -Il sistema forestale e boschivo</b>	<p>1. Le zone forestate sono individuate nelle tavole di Piano contrassegnate con il numero 4.</p> <p>In tali zone si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:</p> <p>a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, gli interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1986,n.752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della L.R. 4 settembre 1981,n.30;</p> <p>b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47;</p>

- c. le normali attività selvicolturali nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
- d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nel limite degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub-regionali di cui alla precedente lettera a.;
- e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
2. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, non previste in questo Piano è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali o regionali che ne verificano la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
3. Le opere di cui al secondo comma, nonché quelle di cui alla lettera a. del primo comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n.30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
4. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:
- a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorchè siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e

disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della L.R. 4 settembre 1981, n.30, in seguito a puntuale istruttoria da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dai Programmi di Sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna, dai piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n.183, nonché nel rispetto delle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui alla citata L.R. 30/81;

5. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei sentieri, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

b. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto

<p><b>17 - Zone di tutela dei corsi d'acqua</b></p>	<p>1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono:</p> <p>a. le aree oggetto di fenomeni di fragilità idrogeologica rilevati e legati alla presenza del corso attivo di fiumi, ovvero le aree interessate da fenomeni di sortumazione o di emersione di fontanazzi;</p> <p>b. le aree più prossime alle strutture arginali principali dei fiumi Po, Panaro e Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi.</p> <p>2. In tali aree, oltre alla protezione delle strutture arginali, si persegue l'obiettivo di mantenere le condizioni per realizzare opere per la funzionalità idraulica dei corpi idrici interessati, per la laminazione delle piene, per l'inserimento ambientale del fiume regimato, per la conservazione della identità storico-documentale dei corsi d'acqua indicati al precedente primo comma.</p> <p>3. Nelle aree oggetto del presente Piano, di cui al comma 1, lettera a., collocate all'interno delle strutture arginali di ultima difesa idraulica e ferma restando ogni altra prescrizione maggiormente vincolante contenuta in queste norme, sono vietati:</p> <p>a. la costruzione di nuovi manufatti, a qualsiasi uso destinati fatta eccezione per i punti di appoggio delle infrastrutture di scavalco del corso d'acqua, ed il recupero di quelli esistenti se incompatibili con le modalità di regolazione degli stati di piena previste dalla Autorità di Bacino competente;</p> <p>b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area vicina e connessa;</p> <p>c. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;</p> <p>d. interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato arginale o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine;</p> <p>e. l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per la arboricoltura da legno al fine di consentire la corretta regimazione delle piene e la ricostituzione della vegetazione spontanea.</p>
	<p>4. Nelle aree, di cui al comma 1, lettera b., collocate all'esterno delle strutture arginali di ultima difesa e sottoposte alle tutele del presente articolo, sono vietati tutti gli interventi a qualsiasi titolo effettuati, e/o che portino alla realizzazione di opere precarie o permanenti, che modifichino le condizioni di drenaggio superficiale, che interferiscano negativamente con il regime delle falde freatiche esistenti, che comportino pericoli o indebolimenti per le opere di difesa idraulica del fiume; in particolare sono vietati abbassamenti del piano di campagna e movimenti di terra che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine. La pianificazione comunale o intercomunale può localizzare in tali aree quote di nuova edificazione necessaria al soddisfacimento di un fabbisogno locale, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e che risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e che rispettino gli elementi distributivi del sistema insediativo dell'Unità di Paesaggio di riferimento.</p> <p>5. In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:</p> <p>a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;</p> <p>b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c. invasi ad usi plurimi diversi dall'allevamento ittico;</p>

	<p>d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione delle acque ad usi irrigui;</p> <p>e. sistemi tecnologici per il trasporto della energia, delle materie prime e/o dei semilavorati;</p> <p>f. approdi e porti per la navigazione interna;</p> <p>g. aree attrezzabili per la balneazione e la ricreazione;</p> <p>h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse solo qualora siano previste in strumenti di pianificazione superiori alla scala comunale. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico-documentali del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno comunque rispettare gli obiettivi di cui al secondo comma e le prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</p> <p>6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di un solo Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Resta comunque fermo il rispetto degli obiettivi di cui al secondo comma e delle prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, qualora richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</p> <p>7. Nelle aree di cui al precedente quarto comma, nel rispetto degli altri contenuti e prescrizioni del Piano, sono comunque consentiti:</p> <p>a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal Piano Regolatore Comunale vigente in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R;</p> <p>c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opera di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;</p> <p>d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche,</p>
	<p>cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, in conformità alle disposizioni dell'autorità idraulica competente, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;</p> <p>e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento di bovini, ovi/caprini, animali da cortile e suini, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, nonché la realizzazione delle infrastrutture necessarie ivi compresi i rustici aziendali e interaziendali ed altre strutture strettamente connesse alla conduzione della azienda ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali vigenti.</p> <p>8. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al precedente quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad</p>

una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Nel rispetto delle competenze statutarie specifiche, l'Autorità comunale preposta ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale vigente ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

9. La pianificazione comunale od inter- comunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni ed indirizzi del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al terzo comma:

- a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con la esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero.
- d. le pubbliche autorità competenti, relativamente alle stesse aree, sono tenute ad adeguare i propri regolamenti per vietare l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza idraulica ed ambientale e per quelli destinati alle attività agricole ammesse ed esistenti. A tal fine possono disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio agli aventi diritto.

10. Stralciato

11. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente quarto comma, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'art.14 della citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;

b. le aree incluse in strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, che siano ricomprese in strumenti urbanistici approvati in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;

le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, con la stessa validità di cui alla lettera b) precedente, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444;

d. i piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, i piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;

e. le aree interessate dai piani di recupero di iniziativa privata, vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;

c. le aree interessate dai piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'art.25 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o dei piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967 n.765 e successive modificazioni ed

	<p>integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.</p>
<p><b>18 - Invasi ed alvei dei corsi d'acqua</b></p>	<p>1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio provinciale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di invaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati. Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Bacino del Po, tali zone corrispondono alla "Fascia A" del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, ai sensi dell'art.17 comma 6-ter della Legge 19 maggio 1989, n.183. Per le finalità del Piano, prescrizioni, direttive ed indirizzi del presente articolo si applicano anche all'intera Unità di Paesaggio n. 10 "ambiti naturali fluviali".</p> <p>2. In tali zone il Piano persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>a. garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;</p> <p>b. il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;</p> <p>c. il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.</p> <p>3. Per i fini di cui al precedente secondo comma, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate:</p> <p>a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma;</p> <p>b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente;</p> <p>c. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio della sponda.</p> <p>4. Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti:</p> <p>a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;</p> <p>b. le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso;</p> <p>c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente</p>

	<p>approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R, nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo; d. Stralciato;</p> <p>e. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Tali interventi sono possibili esclusivamente sulla base di programmi comunali o sovracomunali che riguardino l'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, nel rispetto di quanto prescritto al precedente terzo comma ed in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde;</p> <p>f. la realizzazione di accessi per i natanti dalle cave di estrazione eventualmente esistenti in golena di Po, nel rispetto di quanto detto al successivo quinto comma, all'impianto di trasformazione.</p> <p>5. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua sono disciplinate dall'art.2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente secondo e quelli di cui al precedente quarto comma, lettera a) nonché quelli volti a garantire le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di qualità delle acque. L'autorità idraulica preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per diversi usi produttivi, unicamente se la loro rimozione è avvenuta in attuazione di piani, programmi e progetti attivati per le finalità di cui al precedente secondo comma, non ne sia previsto l'utilizzo per altre opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.</p>
<p><b>25-Zone di tutela naturalistica</b></p>	<p>1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente; la perimetrazione delle zone di tutela naturalistica, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda normalmente ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica. Compito della pianificazione comunale o della pianificazione delle aree protette è la divisione in ambiti minimi di intervento e/o di protezione, sulla base delle direttive ed indirizzi di cui ai commi successivi e dei contenuti delle singole Unità di Paesaggio, ferme restando le altre determinazioni dettate dalle presenti Norme, in particolare all'art.10 per quanto attiene alle zone di tutela naturalistica boscate.</p> <p>2. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bosco, termofilo e/o igrofilo, e da pinete nonché da impianti di riforestazione recente è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie e l'apertura di nuove strade; sono vietati la raccolta e l'asporto della flora protetta ai sensi delle leggi regionali vigenti; è vietato l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e dell'apparato boschivo; è vietata la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati.</p> <p>3. Nelle stesse zone sono consentite:</p> <p>a. la ordinaria e straordinaria manutenzione e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, purché ammessi come compatibili dalla pianificazione generale comunale. Gli immobili destinati ad usi produttivi potranno essere assentiti gli interventi di ristrutturazione esclusivamente se vengono contemporaneamente adottate misure sufficienti ad impedire qualsiasi danno, diretto od indiretto, causabile all'apparato boschivo in conseguenza della attività produttiva svolta in tali immobili;</p> <p>b. i cambi di destinazione d'uso degli immobili, purché non pregiudizievoli per la situazione dell'area boscata;</p> <p>c. la manutenzione della viabilità esistente, con esclusione dell'allargamento della sede stradale e dell'asfaltatura delle strade bianche;</p>

	<p>gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di rimboschimento, di reinserimento di specie vegetali e animali autoctone, di realizzazione e/o ampliamento di giardini didattici ed orti botanici purché in aree non coperte da vegetazione d'alto fusto od arbustiva.</p>
--	---

	<p>4. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bacini vallivi d'acqua dolce o salmastra, da valli relitte e da specchi d'acqua comunque confinati sono vietati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque nonché, per le sole valli da pesca, le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di acquacoltura e di pesca, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;</li> <li>b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe;</li> <li>c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del singolo biotopo interessato.</li> </ol> <p>5. Nelle stesse aree sono consentiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;</li> <li>b. il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo;</li> <li>c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24, in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;</li> <li>d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura e piscicoltura ove esistenti, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del singolo biotopo interessato;</li> <li>e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente quarto comma.</li> </ol> <p>6. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da relitti palustri non è consentita alcuna attività diversa dalla osservazione scientifica e per fini didattici, quest'ultima purché contenuta nelle dimensioni sopportabili fissate per ogni singola area dalla relativa autorità competente in materia di tutela ambientale. Sono vietati gli interventi di bonifica, i movimenti di terra, gli scavi ed ogni altra opera che alteri anche temporaneamente lo stato dei luoghi. E' prescritta la tutela integrale delle componenti floristico-vegetazionali e della fauna insediata o di passo.</p> <p>7. Nella zona di tutela naturalistica costituita dalla Salina di Comacchio sono vietati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;</li> <li>b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe, nonché l'attività venatoria e tutte le attività comportanti disturbo alla fauna stanziale e di passo, secondo le determinazioni della autorità competente in materia di protezione del biotopo;</li> <li>c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei bacini di ricarica, salanti e di</li> </ol>
--	--

	<p>raccolta, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del biotopo;</p> <p>d. lo scarico e l'accumulo di qualsiasi tipo di materiali, nonché la realizzazione di opere puntuali ed a rete diverse da quelle previste nel programma di gestione redatto dall'autorità competente;</p> <p>e. gli interventi di demolizione o trasformazione tipologica degli edifici esistenti.</p> <p>8. Nella stessa area sono consentiti:</p> <p>a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;</p> <p>b. il ripristino delle arginature e delle divisioni di bacino, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali e dei bacini dello stesso complesso, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie che mantengano l'unitarietà tipologica, formale e visiva della salina;</p> <p>c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24, in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;</p> <p>d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura, piscicoltura ed allevamento crostacei, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del biotopo;</p> <p>e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente settimo comma.</p> <p>9. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da golene o da isole fluviali valgono indirizzi, direttive e prescrizioni di cui ai precedenti art. 18 e 19, nonché le indicazioni ed i contenuti della Unità di Paesaggio numero 10.</p> <p>10. Le zone di cui al presente articolo devono essere specificamente disciplinate da provvedimenti comunali o della autorità di protezione competente. Tali provvedimenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare ad aree protette, e quelle in cui le attività umane sono esistenti e compatibili, e definiscono, ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo:</p> <p>a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione ed al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;</p> <p>b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni per tale fruizione. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria per l'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti siano assolutamente insufficienti;</p> <p>c. le aree appositamente attrezzate in cui siano consentiti il bivacco e la accensione dei fuochi all'aperto;</p> <p>d. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47;</p> <p>e. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e della asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i prodotti del sottobosco, nonché di</p>
--	---

	<p>esercizio delle attività ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, e delle attività di produzione del sale marino;</p> <p>f. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve comunque essere previsto l'aumento della entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano.</p>
	<p>11. Fino alla entrata in vigore degli strumenti di cui al precedente decimo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente:</p> <p>a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio e monitoraggio, nonché quelle di osservazione finalizzate alla redazione degli strumenti in questione;</p> <p>b. gli interventi di manutenzione ordinaria e di esercizio degli immobili e delle opere destinate alla conduzione ambientale ed idraulica delle aree, nonché ad alloggio dei residenti;</p> <p>c. l'esercizio delle attività agricole, zootecniche non intensive, ittiche e di molluschicoltura, nonché delle attività di produzione del sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla adozione del presente Piano;</p> <p>d. la gestione dei boschi e delle pinete, nel rispetto degli altri contenuti di queste Norme, nonché la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche e dei prodotti del sottobosco nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;</p> <p>e. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano, fermo restando che è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia; f. le attività escursionistiche;</p> <p>g. gli interventi fitosanitari e di spegnimento degli incendi.</p> <p>In ogni caso, nelle zone oggetto del presente articolo non possono essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.</p>
<p><b>28 -Progetti di valorizzazione territoriale ed "aree studio"</b></p>	<p>1. Negli ambiti territoriali specificamente indicati nelle singole Unità di Paesaggio, come pure all'interno delle "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui al precedente art. 19, i Comuni in forma associata possono definire progetti di valorizzazione territoriale, finalizzati alla attuazione dei contenuti del presente Piano, in particolare per quanto attiene allo sviluppo di forme di turismo compatibile con la tutela dell'ambiente e del paesaggio.</p> <p>2. I progetti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri, così come individuati dal presente piano, e possono integrare e specificare le disposizioni dettate per le zone che ricadono nei perimetri predetti.</p> <p>3. Le tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, perimetrano altresì delle "aree studio" ritenute meritevoli di approfondita valutazione, nel contesto della Unità di Paesaggio di riferimento, da eseguirsi nell'ambito degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni nel cui ambito territoriale tali aree per intero ricadono. In tali strumenti, i Comuni sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche delle predette aree, fermo restando che qualora tali caratteristiche risultino assimilabili a quelle delle zone previste dal P.T.P.R. tali aree devono essere assoggettate alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione mediante le procedure di cui all'art.13 della L.R. 6/95.</p>

<p><b>30 -Divieto di installazioni pubblicitarie</b></p>	<p>1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, negli invasi dei corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone della partecipazione, nelle zone di tutela naturalistica, nelle zone del Parco regionale del Delta del Po, nelle zone e percorsi di viabilità panoramica, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.</p> <p>2. I Comuni e gli Enti Parco provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari</p>
<p><b>31 -Localizzazione impianti per rifiuti</b></p>	<p>Fermo restando il contenuto delle precedenti norme è comunque vietata la localizzazione di discariche e la costruzione di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti nelle zone SIC e ZPS così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del presente piano.</p>

### 3.3.3 Inventario della normativa vigente

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell'azione amministrativa, pianificatoria, programmatica e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Natura del vincolo	Testo	Soggetti coinvolti
Sistema ambientale	Art. 19 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale"	PTCP
Sistema ambientale	Art. 25 "Zone di tutela naturalistica"	PTCP
Ambiti di tutela	Art. 20a "Dossi e dune di valore storico-documentale visibili sul microrilievo"	PTCP

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
<b>CONVENZIONI INTERNAZIONALI</b>				
<p>Convenzione di Ramsar 1971 – Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri</p>	<p>Conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna attraverso la combinazione di politiche nazionali prevedenti con un'azione internazionale coordinata.</p>	<p>Parti contraenti (Italia)</p>	<p>Art. 2 1. Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale.....</p> <p>Art. 3 1. Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in modo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell'Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio...</p> <p>Art. 4 1. Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell'Elenco, e provvede adeguatamente alla loro custodia.</p> <p>2. La Parte contraente che, per motivi urgenti d'interesse nazionale, ritrasse o restringesse una zona umida iscritta nell'Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una porzione conveniente dell'habitat anteriore.</p> <p>3. Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna.</p> <p>4. Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di</p>	

			<p>uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate.</p> <p>5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.</p>	
<p>Convenzione di Washington del 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979</p>	<p>Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Principi fondamentali.</p> <p>1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio.</p> <p>Il commercio degli di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.</p> <p>2. L'Appendice II comprende:</p> <p>a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;</p> <p>b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).</p> <p>3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.</p> <p>4. Le Parti non permetteranno il commercio degli delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.</p>	
<p>Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>CAPITOLO I - Disposizioni generali Articolo 1</p> <p>1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.</p> <p>2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili. Articolo 2</p> <p>Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della</p>	

		<p>fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale.</p> <p>Articolo 3</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.</p> <p>2. Oggi parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats.</p> <p>CAPITOLO II - Protezione degli habitats Articolo 4</p> <p>1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire.</p> <p>2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.</p> <p>3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.</p> <p>4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.</p>	
		<p>CAPITOLO III - Protezione delle specie</p> <p>Articolo 5</p> <p>Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto</p>	

			<p>necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.</p> <p>Articolo 6</p> <p>Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:</p> <p>a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;</p> <p>b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;</p> <p>c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;</p> <p>d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;</p> <p>e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.</p> <p>Articolo 7</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.</p> <p>2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.</p> <p>3. Le misure da adottare contempleranno:</p> <p>a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;</p> <p>b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;</p> <p>c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti. Articolo 8</p> <p>In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.</p>	
--	--	--	--	--

<p>Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Articolo I 1. Ai fini della presente Convenzione: .....</p>	
			<p>b) per «Stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica; ..... f) per «area di distribuzione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale; g) per «habitat» s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione; h) per «Stato dell'area di distribuzione» di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sotto paragrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale; i) per «effettuare un prelievo» s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate; ..... Articolo II Principi fondamentali 1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat. 2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata. 3. In particolare le Parti: a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativa alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio; b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato</p>	

		<p>I;</p> <p>c) si sforzano di concludere «Accordi» sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.</p> <p>Articolo III</p> <p>Specie migratrici minacciate: Allegato I</p> <p>.....</p> <p>4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano:</p> <p>a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia;</p>	
		<p>b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile;</p> <p>c) laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte.</p> <p>5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie.</p> <p>Deroghe a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che:</p> <p>a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici;</p> <p>b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione;</p> <p>c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza;</p> <p>d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie.</p> <p>6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie.</p> <p>7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.</p> <p>Articolo IV</p> <p>Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II</p> <p>1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla</p>	

			<p>cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale.</p> <p>2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.</p> <p>3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.</p> <p>4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sotto-specie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.</p> <p>5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretario.</p>	
<p>Convenzione sulla biodiversità del 1992</p>	<p>"Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5.06.92".</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Art. 6 Misure generali per la conservazione e l'uso durevole</p> <p>Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:</p> <p>a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;</p> <p>b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.</p> <p>Art. 7 Individuazione e monitoraggio</p> <p>Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 a 10:</p> <p>a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;</p> <p>b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;</p> <p>c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di</p>	

		<p>monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;</p> <p>d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b) e c) di cui sopra.</p> <p>Art. 8 Conservazione <i>in situ</i></p> <p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;</p> <p>b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;</p> <p>c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;</p> <p>d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;</p> <p>e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;</p>	
		<p>f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo <i>inter alia</i>, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;</p> <p>g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'Uomo;</p> <p>h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;</p> <p>i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;</p> <p>j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;</p>	

		<p>k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;</p> <p>l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i relativi procedimenti e categorie di attività;</p> <p>m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione <i>in situ</i> descritta nei sotto-paragrafi a) a 1) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.</p> <p><b>Art. 9 Conservazione <i>ex-situ</i></b></p> <p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione <i>in situ</i>:</p> <p>a) adotta provvedimenti per la conservazione <i>ex-situ</i> dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;</p> <p>b) installa e mantiene strutture per la conservazione <i>ex-situ</i> e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;</p> <p>c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;</p> <p>d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione <i>ex-situ</i> in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie <i>in-situ</i>, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;</p> <p>e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione <i>ex-situ</i> di cui ai sotto-paragrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione <i>ex-situ</i> nei Paesi in via di sviluppo.</p> <p><b>Art. 10 Uso durevole dei componenti della diversità biologica</b></p> <p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p>	
		<p>a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;</p> <p>b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;</p> <p>c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;</p> <p>d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;</p> <p>e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.</p> <p>.....</p>	

ATTI COMUNITARI				
<p>Direttiva 79/409/CEE - 2.4.79 - "Uccelli" sostituita da: Direttiva 2009/147/CE</p>	<p>Conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Art.2                      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.</p> <p>Art.3                      Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.</p>	<p>Entro due anni dalla notifica della Direttiva</p>
<p>Direttiva 92/43/CEE - 21.5.92 "Habitat"</p>	<p>Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 3                      .....Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.....</p> <p>Articolo 6                      1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.....</p>	<p>Entro due anni dalla notifica della Direttiva</p>
			<p>Articolo 11                      Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.</p> <p>Articolo 12                      1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale.....</p> <p>Articolo 13                      1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b) .....</p>	

<p>Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1997 Regolamento (CE) 1808/01 del 30 Agosto 2001 (modifica allegati del Reg. 338/97)</p>	<p>"Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio" Di rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione CITES</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 4 (Introduzione nella Comunità) L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A e B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C e D è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione. Articolo 5 (Esportazione o riesportazione dalla Comunità) L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A, B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari. Articolo 6 Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10 Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto. ..... Articolo 12 (Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima)</p>	
			<p>1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi. ..... Articolo 13 (Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti) 1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione. b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione regolamento.</p>	

			<p>2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.</p> <p>.....</p>	
<p>Direttiva 2004/35/Ce Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 21 aprile 2004</p>	<p>Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 1 Oggetto</p> <p>La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 3 Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica:</p> <p>a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;</p> <p>b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.</p> <p>2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.</p> <p>3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 5 Azione di prevenzione</p> <p>1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.</p>	
			<p>2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.</p> <p>3. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;</p> <p>b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;</p>	

		<p>c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.</p> <p>Articolo 6 Azione di riparazione</p> <p>1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:</p> <p>a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e</p> <p>b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.</p> <p>2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;</p> <p>b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;</p> <p>d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure</p> <p>e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.</p> <p>3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.</p> <p>Articolo 7 Determinazione delle misure di riparazione</p> <p>1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le</p>	
--	--	---	--

			<p>presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.</p> <p>2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato.</p> <p>3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.</p> <p>Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 11 Autorità competente</p> <p>1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.</p> <p>2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.</p> <p>4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.</p> <p>.....</p>	
<p>Decisione della Commissione 2011/64/UE del 10 gennaio 2011</p>	<p>Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Quarto elenco aggiornato</p>	<p>Stati membri</p>		



### 3.4 Popolazione

A livello demografico, in base ai dati assoluti dell'anno 2010 e al trend della popolazione del periodo 2002-2010, si riporta di seguito una sintetica analisi demografica dei Comuni interessati (CCIAA\_c 2010)<sup>1</sup>.

COMUNE	2002	2009	2010	Variazioni 2002 - 2010	
				N.	%
Codigoro	12.970	12.615	12.653	-317	-2,5%
Mesola	7.453	7.187	7.190	-263	-3,7%

Tabella 13: cittadini residenti e dinamiche nei Comuni interessati dal sito.

L'evoluzione tendenziale della popolazione della Provincia di Ferrara rispecchia l'andamento medio regionale e nazionale, caratterizzato da un aumento piuttosto contenuto. In questo scenario i comuni di Comacchio (+ 12.6%) e Ostellato (- 4.7%) appaiono in controtendenza.

La dinamica naturale e migratoria evidenzia il lento calo dell'indice di invecchiamento della popolazione ferrarese (dato confermato anche per il 2010) dato dal rapporto tra popolazione con più di 65 anni e quella con meno di 15. Questo indice rappresenta il "debito demografico" contratto nei confronti delle generazioni future, soprattutto in termini di previdenza, assistenza e spesa sanitaria. A livello provinciale, esso ha raggiunto il valore massimo nel 2000 (263,5%), dopodiché, seppure lentamente, ha cominciato a ridursi. Questo perché il tasso di natalità, per quanto inferiore a quello di tutte le altre province della regione, è in costante crescita negli ultimi anni, soprattutto come conseguenza della intensificazione dei flussi migratori. Resta però elevata la mortalità, che, dopo un breve intervallo, ha ripreso sistematicamente ad aumentare dal 2005 al 2008, per poi rimanere pressoché stabile nell'ultimo triennio: nel 2010 è pari al 13,1%. Come detto, questi indicatori generici risentono - oltre che ovviamente della struttura per età della popolazione - anche dei flussi di immigrazione, dal momento che in Emilia-Romagna, rispetto alla provincia di Ferrara, è decisamente più elevato il numero medio di figli tra donne straniere. La popolazione straniera residente nella provincia è costituita a fine 2010 da 27.294 unità: una consistenza triplicatasi rispetto al 2003, quando i residenti stranieri erano 8.453, secondo i dati delle anagrafi comunali.

Da terminare evidenziando la specificità del sito, totalmente dedicato all'agricoltura e privo di qualsiasi insediamento/struttura che non sia un capanno agricolo.

### 3.5 Economia e occupazione

#### AGRICOLTURA

#### Sistema agroalimentare della Regione Emilia Romagna<sup>2</sup>

Nella zona di pianura esiste un'attività agricola assai avanzata, ai primissimi posti a livello nazionale per la gamma dei prodotti e per l'entità della produzione. Frumento, prodotti ortofrutticoli, zootecnici e derivati, barbabietole, caratterizzano e qualificano l'esercizio agricolo del ferrarese. L'agricoltura ferrarese può contare su una base occupazionale che - sempre secondo le indagini Istat sulle forze di lavoro - è pari a 12 mila occupati (mediamente nel 2010), che rappresentano il 7,8% di tutta l'occupazione provinciale. Essa produce un valore aggiunto pari al 4,4% del totale (era il 6,8% nel 1997), cioè più che doppio rispetto alla media nazionale (1,8%) ed a quella regionale (2,1%). In quest'ultima graduatoria Ferrara si colloca come prima provincia in assoluto nel Nord-est, e come 20° nell'intero ambito nazionale. Le circa 7.700 imprese attive nel settore rappresentano il 21,7% dell'intero sistema imprenditoriale ferrarese, un dato che è largamente superiore alla media nazionale, pari al 15,9%.

Il terreno investito in produzione agricola, nella provincia ferrarese ammonta a 184.061 ha di cui il 91,19% destinati a seminativi, il 8,03% a legnose agrarie, lo 0,40% a prati permanenti e pascoli e lo 0,33% a vite. La produzione agricola annua della provincia di Ferrara ammonta a 28.740.304 q.li di cui il 46,3% risulta in legumi e ortaggi, il 25,7% in cereali e riso, il 18,6% in colture industriali e il 9,4% in coltivazioni legnose. Il settore agricolo della Provincia di Ferrara, nel 2010 ha prodotto il 13,7% della produzione lorda vendibile (PLV) regionale. Il settore primario rimane in effetti interlocutore di ogni progetto di sviluppo nel territorio provinciale,

<sup>1</sup> CCIAA, *Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara, 2011 Ufficio Statistica Provincia di Ravenna*

anche grazie alle notevoli potenzialità della “filiera” agro-alimentare, nonché al contributo delle numerose produzioni tipiche locali.

Con l'introduzione della riforma della politica agricola comunitaria (PAC), la competitività nel settore si è spostata sui prezzi e sulla qualità delle colture; in tal senso, la forte tradizione e vocazione produttiva del territorio ferrarese (la pera e le colture cerealicole, ed in particolare il grano, presentano elevatissime qualità organolettiche), favorisce, accanto alle incertezze sempre più accentuate, relative all'andamento dei prezzi alla produzione, anche prospettive molto interessanti.

Il territorio ferrarese vanta numerosi prodotti alimentari certificati dall' Unione Europea, tra cui l'Aglio di Voghiera (DOP), la Coppia Ferrarese (IGP) pane rinomato a livello internazionale, la Pera dell'Emilia-Romagna (IGP), la Pesca e Nettarina di Romagna (IGP), l'Asparago di Altedo (IGP) e i Vini del Bosco Eliceo (DOC).

Al vaglio degli organismi competenti ed in attesa del riconoscimento comunitario sono la Vongola di Goro, il cocomero ferrarese, il Melone dell'Emilia, la carota del Delta ferrarese, la salama da sugo o salamina ferrarese, la 'zia' ferrarese (salame all'aglio), il riso del Delta del Po, i cappellacci di zucca ferraresi, il pampapato-pampepato di Ferrara.

Per quanto riguarda il comparto ittico, l'ammontare del pescato introdotto sul mercato all' ingrosso dalle attività di pesca presenti sul territorio della Provincia di Ferrara è di 77.723 q.li nell' anno 2010, dato che mostra una diminuzione rispetto all'anno 2009. La produzione ittica è incentrata sul pesce (88%), seguono la produzione di crostacei (11,2%) e molluschi (0,8%) per un valore monetario di 10.640.148 milioni di euro (Camera di Commercio di Ferrara). In termini occupazionali, il settore della pesca e dell'acquacoltura occupa nella regione Emilia-Romagna oltre 3.600 addetti, il 64% dei quali è concentrato nella sola provincia di Ferrara. Sono 1.503 le imprese attive nel settore al 31 dicembre 2010, in fortissima crescita negli ultimi anni nel comparto dell'acquacoltura, che operano principalmente nei due comuni di Goro (mitilicoltura) e di Comacchio (anguilla e pesca di mare). Più di 9 imprese su 10 del settore, assumono la forma giuridica di ditte individuali, e più dei due terzi di esse si dedica appunto all'acquacoltura.

<sup>2</sup> dati tratti dal Censimento Agricoltura 2010: <http://daticensimentoagricoltura.istat.it/Index.aspx?QueryId=2173#> e Servizio statistico della Regione Emilia-Romagna: <http://statistica.regione.emilia-romagna.it/> e da Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara. A cura del Servizio informazione economica della Camera di Commercio di Ferrara. Edizione 2011

## RURALITÀ

Il territorio dell'Emilia-Romagna è suddiviso, secondo la metodologia prevista dal Piano Strategico Nazionale, in 4 aree:

- poli urbani;
- aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata;
- aree rurali intermedie;
- aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

## Zone rurali PSR




Figura 13: suddivisione della Regione in aree rurali

Analizzando l'estensione delle aree rurali il maggior numero di comuni e di residenti si concentra nelle aree ad agricoltura specializzata e nelle aree rurali intermedie, che insieme coprono quasi l'80% della superficie e della popolazione regionale. In particolare il territorio del sito oggetto di analisi ricade nella classificazione di aree rurali intermedie. Relativamente all'utilizzazione del suolo regionale i dati che emergono dalla Carta regionale sull'uso del suolo del 2003 evidenziano che le superfici artificiali (che comprendono le zone urbanizzate, gli insediamenti produttivi, commerciali, dei servizi pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali, aree estrattive, discariche, cantieri e terreni artefatti e abbandonati e aree verdi artificiali non agricole) rappresentano l'8,5% del territorio regionale, quasi esclusivamente concentrate in pianura; la superficie agricola utilizzata è pari al 60% dell'intero territorio (percentuale che sale all'80% in pianura), le aree boscate e gli ambienti seminaturali, quasi tutti localizzati in montagna, sono il 28% e le zone umide e i corpi idrici rappresentano insieme il 3,3% del territorio regionale, concentrate principalmente in pianura.

Il PTCP della Provincia di Ferrara, fornisce indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del sistema, aventi destinazione agricola, nelle direttive ed indirizzi delle singole Unità di Paesaggio. Qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale deve rispettare tali indicazioni. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale o settoriale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo culturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo culturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

La percentuale di superficie destinata ad uso agricolo è un indicatore dell'impatto ambientale ed economico dell'agricoltura sul territorio. Per superficie agricola utilizzata si intende l'insieme delle superfici dei seminativi, dei pascoli e prati permanenti, dei terreni destinati a coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, fruttiferi e vivai) e degli orti familiari. La SAU costituisce la superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

Nel 2007 la superficie agricola utilizzata (SAU) in Emilia-Romagna era di quasi 1,1 milioni di ettari e una SAU media per azienda di 12,8 ettari.

La SAU complessiva costituisce il 47,6 per cento dell'intero territorio regionale e l'EmiliaRomagna presenta la più elevata percentuale di superficie agricola utilizzata, superiore anche alla media nazionale (42,3 per cento).

Nel periodo 2003–2007, in Emilia-Romagna l'indicatore ha subito una flessione del 2 per cento. La riduzione piuttosto contenuta della superficie agricola si accompagna ad un calo più consistente nel numero di aziende, con un conseguente aumento della dimensione media aziendale.

La percentuale di aziende con oltre 30 ettari risulta pari al 10,6 per cento, più del doppio rispetto alla media nazionale (4,8 per cento). Oltre la metà delle aziende agricole presenta una superficie inferiore ai 5 ettari mentre solo il 5 per cento ha una superficie maggiore di 50 ettari e totalizza il 42 per cento della SAU.

Il criterio della condizionalità (in vigore in tutta Europa dal 1 gennaio 2005) si basa su una serie di regolamenti definiti come:

- criteri di gestione obbligatori (CGO), ovvero disposizioni di legge, indicate con "Atti", già in vigore e derivanti dall'applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie;
- buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), indicate con "Norme", stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento dei seguenti quattro obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea: proteggere il suolo mediante misure idonee, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche, proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate, assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

Gli impegni da rispettare, in relazione ai quali l'agricoltore sottoscrive una specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda, sono raggruppati in campi di condizionalità, ognuno dei quali fa riferimento a quattro settori omogenei quali: ambiente; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; igiene e benessere degli animali; buone condizioni agronomiche e ambientali.

Va sottolineato che gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto; nel caso di cessione dell'azienda, gli obblighi inerenti la condizionalità sono trasferiti al rilevataro.

## CACCIA

La legge 157/92 all'art. 10 prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione sia destinato per una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento a protezione della fauna selvatica, per una quota massima del 15 per cento a caccia riservata alla gestione privata e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; sul rimanente territorio le regioni devono promuovere forme di gestione programmata della caccia, ripartendo il territorio in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali (art.14).

La L.R. 8/94 e successive modifiche, all'art. 31 definisce gli ATC (ambiti territoriali di caccia) come strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza; tali attività di interesse pubblico sono svolte sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

In Emilia-Romagna sono presenti 50 ambiti territoriali di caccia distribuiti come da figura seguente:




Figura 14: suddivisione del territorio regionale in Ambiti territoriali di caccia. Fonte: RER-Ermes Agricoltura

Con deliberazione dell'assemblea legislativa n. 60/2006, la Regione Emilia-Romagna fornisce gli indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale di cui all'art. 5 della L.R. 8/94

Con particolare riferimento ai Siti rete Natura 2000, nell'attività pianificatoria, *le Province devono indicare, per ciascun Sito, coerentemente con quanto riportato nello studio di incidenza, le attività di gestione faunistica ed eventualmente venatoria che devono o possono essere svolte nel sito stesso al fine di conservare e tutelare le specie e gli habitat di interesse comunitario per cui sono state designate tali aree. Deve inoltre essere indicata la densità programmata degli appostamenti fissi di caccia. Qualora il sito sia ricompreso all'interno di un'area protetta le attività di gestione faunistica saranno previste e coordinate direttamente dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta.*

Infine per effetto della Deliberazione Regionale n. 1435 del 17.10.2006, sono vietate in tutte le ZPS:

- l'attività venatoria in deroga, di cui alla Dir. 79/409/CEE, art 9, par. 1, lett. c;
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'attività di controllo delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido;
- l'introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali;
- i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- la pre-apertura della stagione venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, corrispondenti al giovedì e alla domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal vigente calendario venatorio regionale;
- l'attività venatoria da appostamento nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana definite a scelta tra quelle di giovedì, sabato e domenica;
- l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 15 settembre;

- la riduzione delle aree precluse all'attività venatoria al momento dell'approvazione del presente atto, all'interno di ogni singola ZPS.

La regione Emilia-Romagna ha individuato anche per ognuna delle 3 fasce territoriali *montagna*, *collina*, *pianura*, i limiti minimo e massimo di densità venatoria, entro i quali vengono stabiliti, per ogni ATC, gli indici di densità venatoria al fine della determinazione del numero dei cacciatori ammissibili. Per la fascia di pianura il limite è: da 1 cacciatore ogni 25 ettari (con possibile deroga fino a 28 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari di superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.

La tendenza dell'indice di densità venatoria nelle provincie di Bologna e Ferrara, risulta la seguente:

INDICI DI DENSITA' VENATORIA (cacciatori/ettari)																
ATC	1995 / 1996	1996 / 1997	1997 / 1998	1998 / 1999	1999 / 2000	2000 / 2001	2001 / 2002	2002 / 2003	2003 / 2004	2004 / 2005	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011
BO1	1/17,5	1/17,5	1/17,5	1/17,5	1/17,5	1/17,5	1/14,5	1/14,5	1/15,5	1/15,5	1/15,5	1/15,6	1/15,5	1/15,5	1/18	1/20
BO2	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/15	1/15	1/16	1/16,5	1/18	1/18	1/18	1/18	1/20	1/22
BO3	1/12,5	1/12,5	1/12,5	1/12,5	1/12,5	1/12,5	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/20	1/22
BO4	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18		
FE1	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/27	1/27	1/27
FE2	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/27	1/27	1/27
FE3	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/25	1/25	1/25
FE4	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/23	1/23	1/23
FE5	1/18	1/15	1/15	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/20	1/20	1/20
FE6	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/28	1/28	1/28
FE7	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/23	1/23	1/23
FE8	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/28	1/28	1/28
FE9	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/27	1/27	1/27

Tabella 14: indici di densità venatoria negli ambiti considerati. Fonte portale Ermesagricoltura

È in calo costante e continuo nell'ultimi dieci anni la tendenza del numero dei tesserini per l'esercizio dell'attività venatoria rilasciati in Emilia-Romagna

STAGIONE VENATORIA											
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11
BOLOGNA	10550	10371	10091	9797	9633	9359	9074	8763	8665	8406	8006
FERRARA	3779	3737	3681	3558	3545	3427	3312	3222	3162	3070	2991
FORLI' CESENA	8586	8519	8398	8262	8128	7989	7791	7542	7410	7236	7060
MODENA	7128	7005	6910	6760	6589	6383	6220	6008	5945	5768	5502
PARMA	6240	6180	6103	5993	5928	5857	5744	5637	5494	5324	5077
PIACENZA	3995	3921	3889	3834	3809	3776	3757	3604	3482	3309	3218
RAVENNA	8779	8617	8491	8344	8196	8064	7794	7469	7364	7070	6800
REGGIO EMILIA	5710	5619	5527	5397	5271	5174	5055	4915	4863	4726	4599
RIMINI	5275	5246	5172	4999	4881	4707	4432	4263	4185	3997	4424
REGIONE	60042	59215	58262	56944	55980	54736	53179	51423	50570	48906	47677

Tabella 15: consistenza tesserini rilasciati negli ultimi 10 anni. Fonte portale Ermesagricoltura

## INDUSTRIA E COMMERCIO

### Aspetti economico-produttivi della Regione Emilia Romagna

Il sistema produttivo dell'Emilia Romagna si può considerare consolidato e articolato con una struttura insediativa diffusa e un sistema produttivo legato alla piccola e media impresa.

Il livello occupazionale presenta una situazione ormai consolidata con tassi di disoccupazione fisiologici ed un alto livello di occupazione femminile.

Naturalmente esiste una certa disomogeneità a livello provinciale e in particolare Ferrara ha registrato nel 2002 un tasso di disoccupazione doppio rispetto alla media regionale e di oltre 6 punti superiore rispetto al dato relativo alle donne; mentre Ravenna e Rimini, che erano in analoghe situazioni, dal 1997 al 2002 sono riuscite a ridurre il divario con il dato medio regionale.

La struttura manifatturiera trova forte sviluppo in alcune settori trainanti quali: Prodotti agroindustriali, Ceramica e materiali da costruzione, Motoristica, Tessile e abbigliamento, Mobili e arredamento.

L'evoluzione di questo comparto negli ultimi anni ha visto innescarsi un processo di cambiamento dell'assetto strutturale delle imprese.

Sulla base di un'analisi di lungo periodo (dal 1995 al primo trimestre 2006), la struttura imprenditoriale in Emilia-Romagna sta evidenziando fenomeni di trasformazione: il numero delle imprese (al netto dell'agricoltura) in regione è aumentato del 18 per cento, in linea con la variazione del 20 per cento riscontrata in ambito nazionale nello stesso periodo. Superiore è invece, rispetto al livello nazionale, l'aumento del numero delle società di capitale, pari al 69,8 per cento rispetto al 60,9 per cento del Paese: questo dato segnala il passaggio a forme societarie più robuste e maggiormente strutturate (le società di capitali) per meglio affrontare il mercato. Resta dunque prevalente la presenza di imprese individuali e di ridotta dimensione, ma la tendenza all'irrobustimento societario appare più consistente a livello regionale, rispetto alla velocità di marcia nazionale. Ciò è confermato dalla progressiva crescita a livello regionale dei gruppi operativi di impresa che sono arrivati a superare le 7.000 unità (7328), coinvolgendo complessivamente circa 18.800 imprese (non tutte localizzate in ambito regionale) e che incidono per circa un quarto sull'occupazione e sul valore aggiunto complessivi dell'Emilia-Romagna.

### **Ferrara**

A livello locale, l'economia ferrarese risente ancora degli effetti della crisi economica di carattere globale, dispiegati con particolare intensità nel 2009. La fase recessiva non ha infatti risparmiato alcun settore di attività. Tanto che il PIL provinciale a prezzi correnti è diminuito, nel 2010, del 6,6% cioè in misura ben superiore sia rispetto alla media della regione Emilia-Romagna (-3,8%), che a quella nazionale (-3,3%).

In effetti, il sistema produttivo ferrarese, fortemente caratterizzato dalla presenza di alcune imprese manifatturiere leader che detengono quote molto elevate di export sul totale provinciale, e oltretutto operano sui mercati internazionali proprio nei comparti strutturalmente più colpiti dalla crisi, quali i mezzi di trasporto e l'automotive, è risultato particolarmente esposto a shock economici di natura esogena. L'andamento delle esportazioni è stato decisamente peggiore rispetto agli ambiti di riferimento emiliano-romagnolo e nazionale. La caduta dell'export, unita alla debolezza della componente interna della domanda, ha innescato un rapido allargamento delle situazioni di crisi aziendale, come evidenziato da una autentica dilatazione in corso d'anno degli interventi di Cig (cassa integrazione) straordinaria.

A ciò si aggiunge una presenza poco stabile e radicata sui mercati internazionali, evidenziata da un basso livello di investimenti diretti verso l'estero. Molte imprese ferraresi hanno così subito dal 2009 pesanti contraccolpi sui mercati esteri, in una fase in cui erano ancora lontane dall'aver completato una adeguata riorganizzazione del proprio modello gestionale e profilo produttivo, e quindi dall'aver conseguito nuovi e più avanzati equilibri tra economie di specializzazione ed economie di scala. *(Fonte: Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara. OML Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Camera di Commercio di Ferrara. Rapporto 2010 n. 5).*

Tuttavia, secondo l'indagine periodica della Camera di Commercio di Ferrara, gli andamenti tendenziali relativi al terzo trimestre 2010 confermano l'inversione di tendenza del quadro congiunturale sfavorevole, nonostante lo scenario economico rimanga ancora incerto e confuso. *(Fonte: Report sull'andamento dell'economia provinciale III trimestre 2010. Camera di Commercio di Ferrara. Dicembre 2010).*

### Struttura imprenditoriale

Per quanto riguarda l'articolazione della struttura imprenditoriale all'interno delle varie subaree del ferrarese, tra il 2008 e il 2009, sono presenti poche differenziazioni significative.

L'andamento meno negativo, per quanto tradottosi in una crescita delle unità locali molto modesta (+0,3%), si è verificato nell'area costa. Questo fenomeno è peraltro riconducibile esclusivamente alla crescita delle unità locali operanti nel settore agricolo, manifestatasi soltanto in questo specifico ambito territoriale, e comunque scarsamente significativa da un punto di vista strettamente economico. Escludendo i dati agricoli, le performance di tenuta migliori spettano dunque all'Alto ferrarese ed al Capoluogo, in entrambi i casi grazie soprattutto ad una maggiore capacità di tenuta delle aziende di costruzioni rispetto all'andamento medio provinciale. Al 31/12/2009 le unità locali attive in provincia di Ferrara sono circa 39.000. *(Fonte: Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara. OML Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Camera di Commercio di Ferrara. Rapporto 2010 n. 5. pp.9899).*

Le imprese presenti sul territorio ferrarese risultano essere 34.601 di cui 23.015 imprese individuali, 6.421 società di persone, 4.232 società di capitale e 931 di altra natura giuridica. Sotto l'aspetto della natura giuridica delle imprese, una dinamica ha ormai assunto un carattere strutturale: diminuiscono le imprese che nascono adottando forme giuridiche 'semplici' (cioè ditte individuali, ma anche società di persone, che mostrano ancora

una lieve, seppur declinante propensione alla crescita), ed aumentano sempre più quelle che, per operare sul mercato, scelgono una forma giuridica più ‘robusta’, come le società di capitali. Questa tendenza, in atto da parecchi anni, è proseguita nel 2010, quando, pur restando elevato in termini assoluti, si è ulteriormente ridotto il contributo delle ditte individuali allo stock complessivo delle imprese ferraresi: esso è ora pari al 66,5% del totale, con un calo rispetto al 2000 che raggiunge ben sei punti percentuali e lo 0,1% rispetto all’anno precedente. Il peso delle società di capitali raggiunge invece il 12,2% (12,0% l’anno precedente) del totale, mentre le società di persone costituiscono il 18,6%. La quota restante è rappresentata da consorzi e cooperative (classificate come “altre forme”), in leggera crescita. Effettuando un’analisi della distribuzione delle imprese in base al settore d’attività risulta che 9000 appartengono al settore dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca, 13 sono imprese estrattive, 2959 appartengono al settore manifatturiero, 66 sono fornitori di servizi quali energia elettrica, vapore, gas e aria condizionata, acqua, gestione fognaria, rifiuti ecc., 5222 imprese edili, 7294 nel commercio, 1058 nel trasporto e magazzinaggio, 2153 nel settore alberghiero, 505 imprese offrono servizi di informazione e comunicazione, 608 sono attività assicurative e finanziarie, 1686 attività immobiliari, 917 attività professionali scientifiche e tecniche, 748 sono coinvolte nel settore del noleggio, agenzie di viaggio e supporto alle imprese, 132 nell’istruzione, 140 nel settore sanitario, altri servizi 1637 (Infocamere, banca-dati stockview). La maggior parte delle attività imprenditoriali della Provincia di Ferrara sono dislocate sul territorio del capoluogo, seguono i comuni di Cento, Comacchio e Argenta. Dal 2003 al 2010 l’andamento demografico delle imprese (tasso di crescita) è oscillato in un range compreso tra lo -0,73, rilevato nel 2009, e lo +0,68 nel 2010.

Le imprese femminili nella provincia di Ferrara ammontano a 7427, e rappresentano 21,5% delle imprese provinciali e l’8,3% delle imprese regionali, con una piccola diminuzione rispetto all’anno 2009 pari a -0,1%. La maggior parte di queste si concentra nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio (27,9%) segue il settore agricolo (22,2%) e il settore dei servizi (12,3%).

Complessivamente il 28,8% del valore aggiunto prodotto nella nostra provincia proviene dal settore industriale: l’incidenza, pur essendo più elevata rispetto a quella media nazionale (25,1%), risulta inferiore a quella regionale (30,9%). Più in particolare, il 21,5% del valore aggiunto prodotto proviene dall’industria manifatturiera, e il 7,3% dalle costruzioni.

Per quanto riguarda in particolare le costruzioni, la consistenza imprenditoriale del comparto ha fatto segnare fino al 2008 un continuo aumento, poi, con lo scoppio della “bolla” immobiliare e la crisi conseguente del settore si è ridimensionata notevolmente, per assestarsi solo nell’anno in esame.

Va rilevato che nel Piano Territoriale della Regione Emilia-Romagna (PTR 2008-2013), il territorio ferrarese viene indicato come destinatario della rilocalizzazione di attività produttive, in particolare dalle zone di insediamento manifatturiero della via Emilia, oltre che da alcune aree ormai congestionate del Nord-est. Ed in effetti, a partire dagli anni ’90 si è assistito ad un progressivo riequilibrio territoriale dello sviluppo manifatturiero all’interno della provincia. Più in particolare, si è andato sviluppando e qualificando il “polo” industriale Sipro del Basso ferrarese, a San Giovanni di Ostellato, che, da area tradizionalmente depresso, è riuscita ad accentuare la sua capacità di attrazione dall’esterno di nuovi insediamenti produttivi. Contestualmente, il tradizionale “distretto” centese, pur risentendo di alcune gravi situazioni di crisi aziendale, ha confermato la sua spiccata vocazione manifatturiera.

L’area cittadina di Ferrara, infine, pur tra le incertezze degli “scenari” mondiali, ha mantenuto il ruolo trainante del proprio polo chimico, diversificandone produzioni ed assetti societari, che in parte rilevante fanno ora riferimento a gruppi multinazionali stranieri. Nel complesso, il settore manifatturiero provinciale ha registrato, nel corso degli anni 2000, un processo di crescente apertura (peraltro bruscamente interrottosi nel 2008 con l’avvento della crisi globale) ai mercati esteri. Esso si è tradotto in una maggiore diversificazione merceologica, oltre che geografica, delle esportazioni ferraresi, anche se non è stato colmato il ritardo nei riguardi delle aree più “forti” della regione Emilia-Romagna. Infatti, rapportando le esportazioni al valore aggiunto totale per il 2009, anno

che ha segnato una forte contrazione del commercio estero ferrarese, superiore a quella subita da altri ambiti territoriali, si ottiene per la nostra provincia una propensione pari a 22,3%, un valore che risulta quindi ancora più lontano che in passato dalla media della regione (34,9%), e a quella nazionale, pari a 24,3%. Anche il grado di apertura all’estero (export + import / valore aggiunto), maggiormente indicativo dell’intera “catena” di interscambio con i mercati globali, risulta ancora piuttosto limitato. Si tratta peraltro di due indicatori non pienamente attendibili, in quanto non vengono imputate alla nostra provincia le operazioni di interscambio con l’estero effettuate da imprese con sede legale extra-provinciale, alcune delle quali di notevole rilievo, in particolare nel comparto chimico.

Il rafforzamento del settore terziario, in atto nell’ultimo decennio su tutto il territorio provinciale, è la risultante di una serie di fattori, quali lo sviluppo del settore turistico costiero-balneare e di quello d’arte della città di

Ferrara; l'allargamento dell'offerta sul territorio dei servizi creditizi e finanziari; lo sviluppo della grande distribuzione, nonché la qualificazione dei servizi destinati alle imprese.

Il terziario, complessivamente considerato, "produce" il 66,9% del valore aggiunto complessivo provinciale (il 65,6% l'anno precedente), contro una media regionale del 66,9%, e nazionale del 73,1%. In termini occupazionali (indagini Istat sulle forze di lavoro), esso concentra il 64,1% (il 60,8% l'anno precedente) di tutti gli occupati della provincia, più di un punto percentuale meno della media della regione Emilia-Romagna (62,3%), e di tre punti in meno di quella nazionale (67,6%).

#### ARTIGIANATO

Le imprese artigiane attive al 2010 sul Territorio ferrarese sono 9831, di cui la maggior parte appartenenti al settore della costruzione, segue il settore delle attività manifatturiere; sono dislocate maggiormente a Ferrara con un numero pari a 2951, seguono i comuni di Cento, Comacchio e Argenta.

Le imprese artigiane ferraresi detengono, in termini di consistenza imprenditoriale, un "peso" del 28,4% sul totale: si tratta di un valore che si colloca a metà strada tra quello del Nord-est e dell'intera Italia.

In termini di reddito, invece, le 9.831 imprese artigiane ferraresi (consistenza al 31 dicembre 2010) "producono" il 17,0% del valore aggiunto complessivo provinciale, un'incidenza più alta della media regionale (15,3%), e nettamente più elevata di quella nazionale (12,8%). Il loro contributo appare decisamente positivo, soprattutto se rapportato all'incidenza relativamente limitata (rispetto agli altri ambiti di riferimento territoriale) sul totale delle imprese della provincia.

Ciò conferma che l'artigianato riveste un ruolo centrale nell'ambito del sistema produttivo ferrarese, il cui tessuto connettivo è caratterizzato fortemente dalla piccola dimensione aziendale: basti pensare che il settore, tra produzione e servizio, occupa circa 23.000 addetti.

#### AMBIENTE URBANO

Il database dell'uso del suolo è stato aggiornato nel 2008; dal confronto sulle dinamiche di uso del suolo nel periodo che va dal 2003 al 2008, risulta un incremento dei territori artificializzati: dal 2003 al 2008 si è registrato un aumento di questo tipo di uso del suolo di 15.446 ettari, corrispondente all'8,1 per cento. Fra gli insediamenti, quelli produttivi sono aumentati di 3.930 ettari, corrispondenti ad un aumento percentuale del 10,3, mentre quelli commerciali hanno registrato un aumento del 27,3 per cento, pari a 305 ettari. Fra le reti si è registrato un incremento sia per la categoria reti stradali, aumentate di 1.281 ettari corrispondenti al 20,3 per cento, sia per la categoria reti ferroviarie, cresciute addirittura del 54 per cento (783 ettari). Il dato relativo ai cantieri evidenzia un aumento effettivo di 1.423 ettari corrispondente al 31 per cento.

Livello 1	Area in ettari	Livello 2	Area in ettari
1 Territori modellati artificialmente	206.369	1.1 Zone urbanizzate	105.918
		1.2 Insediamenti produttivi, commerciali, dei servizi pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali	62.768
		1.3 Aree estrattive, discariche, cantieri e terreni artefatti e abbandonati	15.762
		1.4 Aree verdi artificiali non agricole	21.922
2 Territori agricoli	1.297.657	2.1 Seminativi	1.054.080
		2.2 Colture permanenti	156.184
		2.3 Prati stabili	30.802
		2.4 Zone Agricole eterogenee	56.591
3 Territori boscati e ambienti seminaturali	627.829	3.1 Aree boscate	524.118
		3.2 Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione	81.257
		3.3 Zone aperte con vegetazione rada o assente	22.454
4 Ambiente umido	25.608	4.1 Zone umide interne	7.722
		4.2 Zone umide marittime	17.886
5 Ambiente delle acque	54.508	5.1 Acque continentali	54.508
		5.2 Acque marittime	0
<b>Totale</b>	<b>2.211.972</b>		<b>2.211.972</b>

Tabella 16: Quadro riepilogativo delle superfici in ettari relative al primo e secondo livello CLC del database 2008. Fonte "Il nuovo database dell'uso del suolo della Regione Emilia-Romagna" in Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

## Sistema insediativo

### MOBILITÀ, TRASPORTI E TRAFFICO

La Regione Emilia-Romagna si trova al centro di due importanti vie di comunicazione europea - il Corridoio Berlino-Palermo (Progetto prioritario n. 1) ed il Corridoio Lisbona-Kiev (in particolare per la parte relativa al progetto prioritario n. 6), che collegano l'Europa settentrionale e centrale con l'Italia meridionale ed i Paesi dell'area adriatica e mediterranea.

La **rete ferroviaria** che si estende sul territorio della regione Emilia-Romagna ha uno sviluppo complessivo di quasi 1.400 km: circa 1.050 di competenza statale e circa 350 di competenza regionale (di cui 58 km in territorio mantovano). A questi ultimi se ne aggiungeranno tra breve altri 15 in seguito all'apertura dell'ulteriore tratta Portomaggiore-Dogato di Ostellato.

La rete regionale è costituita dalle seguenti 9 linee:

Bologna-Portomaggiore; Ferrara-Codigoro;

Ferrara-Suzzara;

Parma-Suzzara;

Reggio Emilia-Ciano d'Enza;

Reggio Emilia-Guastalla;

Reggio Emilia-Sassuolo; Casalecchio-Vignola; Modena-Sassuolo.




Figura 15: rete ferroviaria in Emilia-Romagna. Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

Le stazioni/ fermate ferroviarie di interesse regionale attualmente attive sono 264 (tra cui Molinella, Galliera, San Pietro in Casale, Budrio).

Sulla linea Bologna – Portomaggiore sono stati pianificati interventi di elettrificazione della linea, realizzazione di SSE per consentire potenza di 7.200 kW e interventi di automatizzazione dei passaggi a livello.

Sulla linea Ferrara – Codigoro sono stati pianificati interventi di elettrificazione della linea e riduzione / automatizzazione dei passaggi a livello.

La regione Emilia-Romagna è attraversata anche da una fitta **rete stradale primaria di interesse nazionale**, costituita dal sistema Autostradale e dalle altre direttrici dei collegamenti interregionali e di collegamento con porti interporti ed aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale, come da tabelle seguenti:

SS	Denominazione	Estesa Km
SS 9	Via Emilia	197,174
SS 12	Dell'Abetone e del Brennero	133,924
SS 16	Adriatica	140,428
SS 45	Di Val Trebbia	73,980
SS 62	Della Cisa - dal confine regionale a Parma	52,386
SS 63	Del Valico del Cerreto – dall'innesto con la SS9 al confine con la Toscana	72,018
SS 64	Porrettana	86,213
SS 67	Tosco Romagnola	85,308
SS 72	di San Marino	10,654
SS 309	Romea	55,730
SS 309 dir	Romea	5,200
R.A.	Raccordo tangenziale nord Bologna	23,701
R.A.	Raccordo Autostradale Ferrara – Porto Garibaldi	49,282
E 45	Orte-Ravenna (comprende collegamento E 45 - E 55 - porto di Ravenna)	87,867
<b>Totale</b>		<b>1.073,885</b>

Tabella 17: rete ANAS di interesse nazionale. Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

Nome autostrada	Concessionaria	Capisaldi itinerario	Estesa Km
A1	Autostrade per l'Italia	Milano –Bologna –Firenze	186.50
A13	Autostrade per l'Italia	Bologna – Padova e Raccordo Ferrara	54.00
A14, A14dir	Autostrade per l'Italia	Bologna- Ancona con raccordi Casalecchio e Ravenna	180.50
A15	Autocamionale per la Cisa	Parma- La Spezia	56.40
A21, A21 dir	Autostrade Centropadane	Piacenza Sud- Brescia e diramazione Fiorenzuola D'Arda	36.80
A21	SATAP	Piacenza Sud -Torino	26.90
A22	Autostrada del Brennero	Verona -Modena	28.40
<b>TOTALE</b>			<b>569.50(*)</b>

(\*)Il CNT corregge il dato a 568.00 km.

Tabella 18: rete autostradale di interesse nazionale. Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

La rete autostradale nazionale italiana è sempre di competenza dell'ANAS, anche se la gestione e l'esercizio delle varie infrastrutture è affidata a società concessionarie.

Oltre alle autostrade sopraindicate, sono presenti anche due superstrade attualmente fruibili gratuitamente:

Superstrada Ferrara-Mare di km 48,286; Superstrada E45 Cesena-Orte, di km 87,867; nonché il Raccordo Tangenziale Nord di Bologna della lunghezza di 23,701 km.

La rete di base locale è costituita dalle restanti strade statali e provinciali ricadenti sul territorio regionale.

Circa il 21% della Grande Rete si presenta con un grado di saturazione superiore all'85%; risultato che scende intorno al 5,9% se consideriamo l'intera rete (comprensiva della Grande Rete, della Rete di base principale e di una vasta porzione della rete locale).

Come si può vedere dalle rispettive figure i tratti più congestionati (negli schemi tratti rossi e arancione) risultano essere i tratti autostradali A1-A14 lungo tutta la direttrice est-ovest regionale, in particolare: la tratta

di A14 tra i caselli di Castel San Pietro e la Diramazione Ravenna, tra Rimini Nord e Riccione, ma anche i tratti di A1 tra i caselli di Campegine e Modena Nord, e tra Parma e l'innesto con l'Auto-Cisa A15 Parma – La Spezia, infine tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla viabilità non autostradale troviamo alcune criticità sull'asse pedemontano all'altezza dei centri urbani di Sassuolo e Fiorano e lungo la SS16 Adriatica nella parte costiera tra Cervia e Cesenatico.

**Figura 66**  
**Scenario 2010**  
**Grado di saturazione della Grande rete**  
 (ora di punta del mattino)




Figura 16: grado di saturazione della Grande rete (ora di punta del mattino). Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

Figura 67  
 Scenario 2010  
 Grado di saturazione della rete complessiva  
 (ora di punta del mattino)




Figura 17: grado di saturazione della rete complessiva (ora di punta del mattino). Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

La regione Emilia-Romagna è particolarmente ricca di superfici destinate all'**intermodalità**, peraltro in fase di ulteriore espansione. La tabella successiva elenca i principali nodi logistici regionali.

Categoria	Nodo logistico	Provincia
<b>AUTOPORTI</b> (solo traffico gomma-gomma)	Autoporto di Campogalliano	Modena
	Autoporto di Sassuolo	Modena
	Autoporto di Cesena	Forlì-Cesena
<b>INTERPORTI</b>	Interporto di Bologna	Bologna
	Interporto di Parma	Parma
<b>PORTI</b>	Porto di Ravenna	Ravenna
<b>SCALI FERROVIARI - TERMINAL INTERMODALI</b>	Terminal intermodale di Rubiera	Reggio Emilia
	Terminal intermodale di Piacenza	Piacenza
	Terminal intermodale di Dinazzano	Reggio Emilia
	Terminal intermodale di Fiorenzuola	Piacenza
	Scalo di Modena Nord	Modena
	Terminal intermodale di Lugo	Ravenna
	Scalo merci di Imola	Bologna
<b>POLI LOGISTICI SCALI IN COSTRUZIONE</b>	Centro servizi merci di Faenza	Ravenna
	Centro intermodale di Marzaglia	Modena
	Centro servizi merci di Villaselva	Forlì-Cesena

Tabella 19: Principali nodi logistici regionali. Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

Il **trasporto aereo** ha subito nell'ultimo decennio mutamenti profondi e sostanziali che ne hanno fatto uno dei settori a maggiore dinamicità.

A livello regionale il traffico risulta fortemente localizzato a Bologna, che rappresenta il decimo aeroporto italiano (3,2% del traffico totale nazionale, mentre gli altri aeroporti regionali, secondo i dati 2008 per passeggeri trasportati, occupano rispettivamente le posizioni n. 24 (Forlì), 27 (Rimini) e 30 (Parma).

**Il trasporto pubblico locale** ha svolto, storicamente, un ruolo fondamentale soprattutto all'interno dei contesti urbani dimensionalmente consistenti, ma ha ricoperto un ruolo di grande rilievo anche in un ambiti territoriali più vasti soprattutto in presenza di condizioni di forte integrazione e interdipendenza tra le diverse componenti ed in assenza di sistemi di trasporto su sede propria.

Attualmente sul territorio delle Province di Bologna e Ferrara operano 9 aziende che gestiscono servizi regolari:

- ATC: servizio urbano delle città di Bologna, Ferrara e Imola; servizio extraurbano su tutto il territorio provinciale;
- Canè: servizio extraurbano Comune di Imola;
- Cinti: servizio extraurbano comune di Bologna;
- CO.SE.PU. RI.: servizio urbano Comune di Bologna e San Lazzaro;
- F.E.R.: servizio extraurbano province di Bologna e Ferrara;
- GUIDOTTI: servizio extraurbano provincia di Bologna e comune di Camugnano;
- SALVI: servizio extraurbano provincia di Bologna
- S.A.C.E.S.: servizio extraurbano provincia di Bologna
- FEM Ferrara Mobilità: servizio extraurbano provincia di Ferrara.

Con delibera di Consiglio Regionale N° 1322 del 22/12/1999 è stato approvato il PRIT982010, i cui obiettivi principali sono:

- massimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità del trasporto locale e la sua integrazione con il trasporto ferroviario;
- massimizzare la capacità del sistema ferroviario di assorbire tutto il traffico possibile delle persone e delle merci;
- creare le condizioni per l'avvio di una concreta politica del trasporto fluviale e fluvio-marittimo per l'interscambio delle merci;
- creare un sistema infrastrutturale fortemente interconnesso, strutturato come rete di corridoi plurimodali-intermodali strada, ferrovia, vie navigabili;
- creare un sistema di infrastrutture stradali altamente gerarchizzato ed organizzare il disegno della rete stradale in modo da aumentarne l'efficienza;
- operare per una mobilità sostenibile e assicurare a cittadini ed imprese la migliore accessibilità del territorio regionale, promuovendo un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolve un ruolo fondamentale.

IL PRIT98-2010 definisce inoltre i principali indirizzi e le direttive per le politiche regionali sulla mobilità, i principali interventi e le azioni prioritarie, in coordinamento anche con altri piani regionali. Costituisce riferimento per la programmazione degli enti locali ed in particolare per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, che provvedono a adottare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del PRIT98-2010.

**Il Piano della Mobilità Provinciale di Bologna (PMP)** si configura come una vera e propria variante al PTCP sul sistema della mobilità. Tale documento, nelle linee d'azione, assume come strategia primaria quella fondata sui due grandi progetti per il trasporto collettivo e quello individuale, cioè il Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) e il Passante Autostradale Nord, che costituiscono l'armatura infrastrutturale provinciale. Propone inoltre un articolato elenco di nuove opere o potenziamenti stradali distinti per priorità, a cui affida il miglioramento complessivo dell'accessibilità territoriale, anche con alcuni interventi di riorganizzazione gerarchica in variante al Prit98.

Tra le azioni descritte nel **PTCP della Provincia di Ferrara** relative alla dotazione infrastrutturale si segnala, in particolare, l'itinerario di nuova realizzazione congiungente la

Transpolesana, la Cispadana e l'asse della Via Emilia, da considerare uno dei principali elementi di accessibilità all'itinerario trasversale Cispadano e tale da configurare un tracciato Vicenza-Bologna in grado di rappresentare un momento di integrazione nella direttrice Nord- Sud, particolarmente rilevante per l'area centese, per tutto l'alto ferrarese e per la pianura occidentale bolognese. Inoltre, le proposte avanzate nel

Prit98 per la realizzazione di un asse ferroviario cis-transpadano, collegante l'area milanese con la direttrice adriatica e bypassante il nodo di Bologna, comportano programmi di adeguamento e potenziamento della rete ferroviaria.

Nel sistema della mobilità del PTCP della Provincia di Ravenna, le priorità di intervento infrastrutturale finalizzate a soddisfare la domanda di trasporto attraverso l'eliminazione dei vincoli da congestione e lo sviluppo di servizi "di nodo" si inseriscono in una strategia di offerta di livelli di qualità anche dal punto di vista organizzativo (fissare le regole tra regolatore e gestore del servizio, indicatori di qualità e relativi livelli di standard minimi per costruire la "carta dei servizi della mobilità") e di tutela dei consumatori (dare maggiori garanzie di accesso alla mobilità attraverso la certezza dei diritti e migliori servizi d'informazione).

## IL TURISMO

Il turismo rappresenta un'attività molto diversificata nel panorama regionale essendo presenti località con attrattive che spaziano dalle cure termali, alla montagna dal mare alle città d'arte.

Il bilancio del movimento turistico 2010 in Emilia-Romagna presenta un andamento positivo in termini di arrivi, negativo sul fronte delle presenze. Il risultato si è prodotto per la minore disponibilità di spesa degli italiani, la crescente frammentazione delle vacanze e la riduzione della durata dei soggiorni.

Sul territorio regionale, nell'anno 2010 si sono verificati 8.727.000 arrivi (0.6% in più rispetto al 2009) e 50.516.000 presenze nelle strutture alberghiere e complementari (2.6% in più rispetto al 2009).

La distribuzione del movimento per ambito turistico è consolidata da anni: la Riviera rimane l'ambito turistico più rilevante col 65,83% degli arrivi e il 82,16% delle presenze; le Città capoluogo fanno registrare il 26,73% degli arrivi e il 9,40% delle presenze; l'Appennino rappresenta il 3,56% degli arrivi e il 5,11% delle presenze; le Terme il 3,87 degli arrivi e il 3,33% delle presenze.

Le tendenze turistiche consolidate negli ultimi anni sono:

- l'incremento generalizzato degli arrivi e la diminuzione delle presenze;
- il buon andamento generale dei flussi stranieri;
- il calo del mercato di lingua tedesca e il parallelo forte aumento dei flussi provenienti dall'est Europa, in particolare dalla Russia; il buon andamento del comparto extra-alberghiero.

Con riferimento alla provincia di **Ferrara**, le attrattive ambientali rappresentano un forte incentivo ad una ulteriore valorizzazione dell'intero territorio provinciale; un "prodotto" qualificato dall'immagine di capitale storica e culturale della città di Ferrara, e da quella ambientale e paesaggistica del litorale comacchiese e del Parco del Delta.

Negli ultimi anni si è registrata nell'ambito del comune di Ferrara un rafforzamento dell'offerta ricettiva rappresentata dagli alberghi di fascia più elevata (attualmente, in tutto il territorio provinciale, sono 16 i "4 stelle" e 46 i "3 stelle", ai quali va aggiunto 1 solo "5 stelle"), ed ancor più dalla offerta extra-alberghiera: ci si riferisce in particolare ad aziende agrituristiche, bed & breakfast ed affittacamere, sviluppatasi in tutta la provincia, con un effetto di riequilibrio territoriale dell'offerta turistica. Sui 7 Lidi comacchiesi gli arrivi sono stabilmente attestati da alcuni anni attorno alle 426 mila unità, mentre le presenze calano a 4,9 milioni di giornate (tenendo conto anche degli appartamenti).

Mediamente il 18,5% delle presenze riguarda la clientela estera (percentuale che scende al 17,5% sui Lidi, mentre cresce al 29,2% nel Comune capoluogo): in maggioranza tedeschi, seguiti a distanza da olandesi, francesi e svizzeri, ma con forte e crescente presenza di turisti provenienti dall'Est-Europa. Da parte sua, il turismo cittadino di Ferrara ha presentato nel corso degli ultimi anni un forte e costante sviluppo (180mila arrivi e 365mila presenze nel 2010), al quale si è andato accompagnando, come si è detto, un consistente aumento dell'offerta ricettiva, anche se nel 2010 ha scontato, come tutte le medie città d'arte del nostro Paese, un sensibile arretramento.

le attrattive ambientali rappresentano un forte incentivo ad una ulteriore valorizzazione dell'intero territorio provinciale; un "prodotto" qualificato dall'immagine di capitale storica e culturale della città di Ferrara, e da quella ambientale e paesaggistica del litorale comacchiese e del Parco del Delta.

Per quanto riguarda il movimento turistico nel 2010 in provincia gli arrivi ammontano a 658.387 mentre le presenze 5.430.124, dati che negli ultimi 6 anni risultano essere abbastanza costanti, dopo il calo del movimento turistico avvenuto nel 2004. I turisti sono per la maggior parte italiani 81,5% del totale, il restante 18,5% degli stranieri proviene per lo più dalla Germania, che affollano i luoghi di villeggiatura della provincia soprattutto nel periodo luglio-agosto, grazie al forte richiamo della riviera comacchiese e ai suoi Lidi. La ricettività del territorio conta la presenza di 26.921 strutture per un totale di 139.420 posti letto. La maggior parte delle strutture ricettive sono appartamenti no REC. situati nel Comune di Comacchio, seguono gli affitta-

camere, gli alberghi (da 1 a 5 stelle), i B&B, e gli agriturismi. Negli ultimi anni si è registrata nell'ambito del comune di Ferrara un rafforzamento dell'offerta ricettiva rappresentata dagli alberghi.

### **3.6 Componenti archeologiche, architettoniche e culturali**

La tavola di descrizione è visibile in Figura 18, all'interno del sito troviamo i seguenti elementi tutelati dal PTCP:

#### ***Principali elementi specifici da tutelare***

a) Strade storiche:

- tracciato della S.S. Romea

b) Strade panoramiche:

- si rimanda al progetto delle stazioni del Parco del delta del Po.
- c) Dossi:
  - cordoni dunosi che seguono le vecchie linee di costa: tratto Pontemaodino-Pontelangorino- Italba-Massenzatica;
  - dosso di Monticelli;
  - dosso Carbonara (Mesola, Bosco Mesola, Gigliola);
  - alveo del Volano.

d) Rete idrografica principale e zone umide:

- Volano; canal Bianco;
- canale Bentivoglio;
- canale della Falce;
- canale Galvano;
- valle Bertuzzi;
- valle Nuova.;


e) Zone agricole pianificate:

- si tratta perlopiù di zone di bonifica recentemente appoderate dall'Ente Delta Padano.

g - h) Parchi e siti di valore ambientale:

- si rimanda ai progetti di stazione delle valli di Comacchio e stazione Volano-Mesola-Goro, nell'ambito del Parco del Delta del Po.

Fonte: PTCP Provincia di Ferrara.



1

Figura 18: tavola di sintesi dei valori archeologici architettonici e culturali in relazione ai siti con Piani di Gestione.

### 3.7 Componenti paesaggistiche

Tratto dal PTCP della Provincia di Ferrara

“Il territorio della provincia di Ferrara è stato individuato dal PTPR con le Unità di Paesaggio “1 costa nord”, “3-bonifiche ferraresi” e “5-bonifiche estensi”) e a sua volta il PTCP della provincia di Ferrara lo ha suddiviso in 10 UdP. Al fine della progettazione delle reti ecologiche questo tipo di strumento non è però sufficiente, è infatti necessario classificare il territorio mediante descrittori di tipo paesaggistico-ambientale. Tali descrittori possono essere **matrici** (cioè componenti descrittive del territorio che riguardano significative superfici caratterizzate da una connotazione generale; in altri termini si tratta di aspetti che descrivono il paesaggio generale, lo “sfondo vasto” del territorio), oppure precise **tipologie** (categoria descrittiva che raggruppa componenti ben circoscrivibili o puntiformi del territorio). Di seguito si riportano le principali situazioni paesaggistico-ambientali ritenute descrittive del territorio della pianura ferrarese.”

La tavola delle Unità di paesaggio è visibile in Figura 19, il sito in oggetto cade completamente nell'unità di paesaggio delle Dune.

Tratto dal PTCP della Provincia di Ferrara

#### Unità di paesaggio n.9: “delle Dune”.

Questa Unità di Paesaggio si colloca nell'estremo settore ad est della provincia comprendendo la fascia litoranea, e interessa i comuni di Mesola, Goro, Codigoro, Lagosanto e Comacchio. Si presenta estremamente composita determinata da una maglia costituita dai cordoni dunosi (antiche linee di costa) in senso nord-sud, alvei e paleoalvei in senso est-ovest (dosso del Volano, e dell'antico Po di Ferrara). All'interno di questa maglia vasti territori di bonifica recente e valli residue (valle Bertuzzi). Elemento “incongruo” i massicci insediamenti turistici costieri.

#### **Caratteri storico morfologici e sociali**

È questa l'unità di paesaggio che maggiormente si differenzia dal punto di vista geomorfologico dalle rimanenti fin qui individuate. Mentre infatti per le altre si tratta di aree che si sono costituite a seguito delle dinamiche fluviali (rotte, colmate, variazioni di percorso, poi in seguito bonifiche), qui il sistema insediativo è stato determinato dall'evolversi delle linee di costa.

Leggiamo nel saggio di M. Bondesan.... “intorno al VII secolo a.C., in corrispondenza di una fase di peggioramento climatico, si sono verificati numerosi mutamenti idrografici, destinati a provocare la progressiva decadenza dei corsi padani dell'area veneta ed il potenziamento di quelli ferraresi. Ad una rotta avvenuta presso Sermide (Ferri, 1985) può essere attribuito l'inizio della decadenza del Po di Adria e la nascita di un nuovo corso passante per Calto e Stellata (ne resta traccia nel cosiddetto Poazzo), che confluiva nel Po di Ferrara presso Senetica. Un'importante diramazione di quest'ultimo, per Baura, Copparo e Berra, è probabilmente responsabile della costruzione di una cuspidale deltizia ancora oggi individuabile, poco ad est di Massenzatica, nonché della costituzione di nuovi alvei nel ferrarese orientale. Sull'importante ramo passante per Codrea, Gambulaga, e Ostellato fioriva, fra il IV ed il VI secolo a.C. presso la foce la città Etrusca di Spina e più a monte nasceva quindi Voghenza.....Nell'Alto Medioevo il delta di Massenzatica raggiungeva e superava la posizione oggi occupata da Mesola; si andava così formando il grande cordone litoraneo che raccordava tale delta a quello del Volano, e diveniva in seguito sede della Via Romea e dell'insediamento di Pomposa. Era stato intanto parzialmente eroso dal mare il grande delta a sud di Comacchio, a causa della progressiva crisi dell'Eridano, che perveniva infine a completa decadenza intorno al VII secolo (nel IX tale corso è infatti ricordato come Padovetere). (M. Bondesan, L'area deltizia padana: caratteristiche geografiche e geomorfologiche).

Questo progressivo evolversi delle linee di costa sono all'origine della conformazione geolitologica dei terreni in oggetto: “L'azione del vento è stata, ed è capace, nei terreni non sufficientemente fissati dalla vegetazione, di spostare sedimenti che vanno dalle sabbie medie e fini alle argille. Poiché, in linea generale, oggi come in passato, le aree non difese dalla vegetazione e soggette a venti rilevanti sono rappresentate in questa regione soprattutto dalle spiagge, è comprensibile come i più evidenti depositi eolici siano costituiti da dune antiche e recenti di retrospiaggia. (M. Bondesan, saggio sopracitato).

Di qui la definizione di unità di paesaggio delle “Dune”, fasce con dominanza da sabbie di origine litoranea in corrispondenza dei maggiori cordoni litoranei oggi per lo più spianati.

#### **Caratteri fisici ed insediativi**

È evidente che proprio i cordoni dunosi si caratterizzavano quale luogo idoneo all'insediamento umano e alle infrastrutture viarie. Caratteristiche di questa U.P. sono gli insediamenti con carattere di conurbazione lungo i principali cordoni dunosi: da Massenzatica e Monticelli a Pontelangorino, da Mesola a Bosco Mesola, a tutto il tracciato della attuale Romea.

“...Il territorio rivela comunque la permanenza di aree a fasce ,sede di popolamento primario e aree di trasformazione e la loro successione temporale:

- 1) fascia dei cordoni dunosi marini-vallivi (lidi etruschi);
- 2) fascia degli argini naturali dei corsi d’acqua (Volano e Goro);
- 3) aree delle valli (Ambrogio, Mezzogoro, Giralda)

Fino alle bonifiche meccaniche delle valli gli insediamenti, accentrati o sparsi, non andranno oltre le fasce arginali, e gli insediati sono per la più parte pescatori di valle occasionalmente dediti alla coltura dello scarso terreno circostante. L’alternarsi dei moti delle acque e la precarietà delle coltivazioni sono determinanti anche per la scelta dei materiali da costruzione e le forme degli edifici.

La memoria storica dei siti e degli insediamenti era conservata fino ai primi anni del secondo dopoguerra attraverso una gamma di forme e di modi costruttivi: erano compresenti capanne con ossatura lignea, canne e pareti di argilla e tetto in paglia (casoni), edifici a semplice struttura in mattoni crudi, tetto in paglia e camino sporgente alla veneta, edifici a più cellule in mattoni cotti (pansiane) e coppi per funzioni miste (residenza e servizi rustici), edifici in mattoni a due piani con scala interna, organizzati per funzioni separate (residenza e stalla e fienile)” (Relazione al P.R.G. del comune di Codigoro 1982).

### **Sintesi**

Questa unità di paesaggio è quella che presenta forse il maggior numero di approfondimenti analitici finalizzati alla formazione del “Parco del delta del Po”. Anche la strumentazione urbanistica sovracomunale è abbastanza avanzata, infatti sono già tutti predisposti ed adottati i “progetti di stazione del parco” stesso. I beni ambientali sono costituiti da beni di tipo naturalistico e ambientali: beni flora-faunistici, beni storico architettonici, sedimenti archeologici. La fitta rete di insediamenti umani rende complessa l’opera di tutela, anche se è a ciò che si dovrà tendere in modo assolutamente prioritario nei futuri strumenti di pianificazione.

In netta predominanza la tipologia agricola ad elementi giustapposti; ancora riconoscibili lungo i principali cordoni dunosi alcuni esempi di “tipologia rurale della costa”, vale a dire edifici ad un piano , molto semplici, privi di annessi rustici.




Figura 19: unità di paesaggio della Provincia di Ferrara in relazione ai siti con Piani di Gestione

#### 4. Stato di conservazione

##### 4.1 Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie

###### 4.1.1 Habitat e specie vegetali ad essi legate

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
2130	Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)	<p>L'habitat prioritario di riferimento è costituito da depositi sabbiosi, parzialmente o totalmente stabilizzati. La vegetazione si insedia quindi sul versante continentale della duna, protetto in parte dai venti salsi, normalmente non raggiunto dall'acqua di mare. L'habitat si rinviene solo nella parte settentrionale del bacino Adriatico, (nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna) compreso in un macrobioclina di tipo temperato.</p> <p>Sulla base delle caratteristiche delle sabbie vi sono comunità terofitiche a <i>Silene conica</i> e <i>Cerastium semidecandrum</i> e quelle a specie perenni costituite da comunità crittogamo-camefitica e fanerogamo-tero-camefitica del <i>TortuloScabiosetum</i>. L'habitat del sottotipo 16.223, appartenente all'associazione <i>Tortulo-Scabiosetum</i> è in contatto seriale con il bosco litoraneo extrazonale di leccio (<i>Vincetoxico hirundinariae</i> - <i>Quercetum ilicis</i> – Habitat 9340) e catenale con le formazioni psammofili perenni ad <i>Ammophila arenaria</i> dell'habitat 2120, e verso la parte continentale della duna stabilizzata con le formazioni arbustive ad <i>Hippophae rhamnoides</i> dell'habitat 2160. Dalla destrutturazione del <i>TortuloScabiosetum</i>, si origina una comunità terofitica (<i>Bromo tectorum</i> - <i>Phleetum arenarii</i> Korneck 1974), del sottotipo 16.221, che diviene tappezzante su ampi tratti della duna. Sono possibili mosaici con l'habitat 6210.</p>
2230	Dune con prati dei Malcolmietalia	<p>Vegetazione prevalentemente annuale, a prevalente fenologia primaverile dei substrati sabbiosi, da debolmente a fortemente nitrofila, situata nelle radure della vegetazione perenne delle dune bianche e delle dune grigie a vegetazione erbacea. Risente dell'evoluzione del sistema dunale in rapporto all'azione dei venti e al passaggio degli animali e delle persone. L'habitat è distribuito sulle coste sabbiose con macrobioclina sia mediterraneo sia temperato. Queste cenosi possono trovarsi a mosaico con diverse comunità della duna: occupano infatti gli spazi che si vengono a formare nell'ambito delle comunità perenni, dall'ammofileto dell'habitat 2120 al <i>Tortulo-Scabiosetum</i> dell'habitat 2130*, alla macchia a <i>Juniperus communis</i> (habitat 2250*). In seguito ad azioni di disturbo, sia naturali che di origine antropica, tendono a ricoprire superfici anche estese. L'associazione di riferimento è <i>Sileno coloratae</i> - <i>Vulpietum membranaceae</i> (Pign. 1953) Géhu et Scopp. 1984</p>
4030	Lande secche (tutti i sottotipi)	<p>Habitat caratterizzato dalla presenza di suoli acidi o acidificati, che vengono colonizzati da bassi arbusti mesofili o xerici</p>

## 4.1.2 Fauna

## AVIFAUNA

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Pernis apivorus</i>		Nidifica in alcuni dei lembi residui di foresta planiziale della pianura padano-veneta; inoltre nidifica preferibilmente in frustaie di latifoglie dal piano basale fino a 1600 m di quota. Si nutre soprattutto di insetti, anche se in inverno (ma non solo) non disdegna piccoli rettili e anfibi, uova, piccoli uccelli e piccoli mammiferi. È goloso anche di miele
<i>Milvus migrans</i>		Migratore, localmente nidificante. Nidifica in ambienti planiziali, collinari e di media montagna con ricca copertura boschiva e zone aperte destinate all'agricoltura e al pascolo. Mostra un particolare legame con le zone umide, sia bacini lacustri che corsi d'acqua di media e di grande portata. Si nutre di pesci morti, piccoli uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, rettili, insetti, carogne e rifiuti.
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	Nidificante irregolare in Italia. Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti, pascoli, coltivi, con fossati, prati, margini di zone umide costiere ed interne, zone golenali, canneti; Alimentazione: soprattutto piccoli mammiferi e Passeriformi, in minor misura rettili e invertebrati terrestri; Fenologia: svernante, migratore;
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	Habitat riproduttivo: aree coltivate, incolti con siepi sparse, margini di boschi e boscaglie rade; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili, uccelli, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	Habitat riproduttivo: zone agricole, incolti con siepi sparse, margini di boschi e boscaglie rade; Riproduzione maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili, uccelli, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, migratore

## INVERTEBRATI

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Lycaena dispar</i>		Habitat: la specie è legata ad ambienti aperti, con vegetazione erbacea alta da 40 cm a 1.5 m. I biotopi preferiti sono rappresentati da paludi e marcite, ma si rinviene anche in vicinanza di ruscelli o in prati soggetti a pascolo tradizionale da lungo tempo, purché siano sempre presente fasce di vegetazione palustre. Le associazioni vegetali dei biotopi di <i>Lycaena dispar</i> sono riferibili al Phragmition e al Magnocaricion. Sviluppo: l'uovo schiude in circa una settimana.  Alimentazione: le piante alimentari dei bruchi appartengono al genere <i>Rumex</i> . Più raramente vengono utilizzati <i>Polygonum spp.</i> e <i>Iris spp.</i> Gli adulti si alimentano su svariate specie vegetali, tra cui <i>Lythrum salicaria</i> , <i>Pulicaria dysenterica</i> , <i>Eupatorium cannabinum</i> , <i>Cirsium arvense</i> .

## 4.2 Individuazione degli indicatori e relativi parametri

### Soglie di criticità degli indicatori

I parametri degli indicatori e le relative soglie di criticità allo stato attuale vengono di seguito preliminarmente indicati.

Per gli habitat del sito il parametro di riferimento è la superficie occupata e la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 40% quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è superiore a 2 ettari, quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è minore o uguale a 2 ettari la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 20%.

Per il lepidottero *Lycaena dispar* sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di piante nutrici. Le soglie di criticità di conseguenza risultano la diminuzione della consistenza della popolazione di *L. dispar* confermata per due anni consecutivi o la riduzione del 50% della superficie occupata dalle piante nutrici.

Per quanto riguarda le specie avifaunistiche in via preliminare si identifica come parametro, il numero di coppie nidificanti e/o il numero di individui mentre come soglia di criticità (solo per le specie con popolazioni significative, cioè non D nel formulario) si può assumere la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale (indicata anche attraverso le classi A e B) quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale ad A o a B. Quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale a C la soglia di criticità costituita dall'attuale consistenza della popolazione.

### 4.3 Verifica del livello di protezione di habitat e specie

Nei capitoli 2.2.1 Inventario dei livelli di tutela del sito, 2.2.2 Inventario degli strumenti di pianificazione e 2.2.3 Inventario della Normativa vigente, è stata realizzata una disamina dei livelli di tutela, pianificazione e vincoli che riguardano il sito, e che risulta inevitabilmente lunga e complessa.

In considerazione di quanto esposto nei sopraccitati capitoli, il livello di protezione di habitat e specie appare adeguato, fatto salvo per le ulteriori indicazioni espresse nelle misure specifiche di conservazione che in quanto tali sono inerenti e limitate al sito stesso.

### 4.4 Valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie

La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata formulata dagli specialisti durante i censimenti realizzati nel 2011, di seguito si riporta un confronto con le informazioni contenute nel formulario standard del sito, utilizzando il campo valutazione globale, in modo da avere un rapido quadro di riferimento e consultazione.

Nelle tabelle successive, sia per gli habitat sia per le specie, l'ultima colonna "Andamento" sintetizza il trend rispetto alla valutazione globale del sito come riferito nel formulario standard.

**Habitat**

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
2130	<i>Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)</i>	A	B	Peggioramento
2230	<i>Prati dunali di Malcolmietalia</i>	B		Peggioramento
4030	<i>Lande secche (tutti i sottotipi)</i>	B		Peggioramento

Tabella 20: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

**Avifauna**

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
A072	<i>Pernis apivorus</i>	C	B	Miglioramento
A073	<i>Milvus migrans</i>	Non presente		nuovo ritrovamento
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Non presente		nuovo ritrovamento
A338	<i>Lanius collurio</i>	B	B	Costante
A339	<i>Lanius minor</i>	C		Peggioramento

Tabella 21: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

**Invertebrati**

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
1060	<i>Lycaena dispar</i>	C	Non rilevato	-

Tabella 22: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

**Chiroterofauna**

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
	<i>Eptesicus serotinus</i>	Non presente	B	nuovo ritrovamento
	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Non presente	B	nuovo ritrovamento

Tabella 23: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

## 5. Bibliografia

CCIAA 2010. Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara. OML Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Camera di Commercio di Ferrara. Rapporto 2010 n. 5.

CCIAA\_b 2010. Report sull'andamento dell'economia provinciale III trimestre 2010. Camera di Commercio di Ferrara. Dicembre 2010.

CCIAA\_c 2010. Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara. A cura del Servizio informazione economica della Camera di Commercio di Ferrara. Edizione 2010.

Prov. 2010a. Popolazione residente in provincia di Ravenna, anno 2009. Servizio statistica della Provincia di Ravenna.

Prov. 2010b. Dati delle Anagrafi comunali, elaborate dall'Ufficio di Statistica della Provincia di Bologna.

PTCP, 2004. Relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara, approvato con D.C.P. 101816 del 27/10/04 e pubblicata sul BUR - E.R. n. 166 del 09/12/2004).

PTCP, 2007. "Il quadro conoscitivo della variante al PTCP di Ferrara", art. 4 della L.R. 20/00).

PTCP 1997. Provincia di Ferrara - Integrazioni e specificazioni al Piano Territoriale Paesistico Regionale ed indicazioni e prescrizioni per la pianificazione comunale e di settore).

PTCP 2005. Relazione Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna, adottato con delibera del consiglio provinciale n. 51 del 06/06/2005 e modificato a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna con delibera del C.C n°25/2007 del 27/02/2007.

Unioncamere 2010. Rapporto 2010 sull'economia Regionale. Unioncamere, Regione Emilia Romagna.

Studio sullo stato di conservazione e gestione del patrimonio naturale nelle aree di riequilibrio ecologico e nei siti rete natura 2000 della pianura bolognese schede di rilievo e valutazione dei siti rete natura 2000. Centro Agricoltura Ambiente S.r.l. Report per la Provincia di Bologna (maggio 2007).